

RIVISTA TRIMESTRALE
DI
DIRITTO PUBBLICO

Anno XVII - N. 3

Luglio-Settembre 1967

(Estratto)

RIVISTA BIBLIOGRAFICA



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

OPERE GENERALI

PIETRO CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, Morano editore, Napoli, vol. I, 1965, pp. 711, vol. II, 1966, pp. 487.

L'eccellente idea di raccogliere le opere giuridiche di Calamandrei, a cui si unisce l'iniziativa di Bobbio e Antonicelli di raccogliere gli scritti e i discorsi politici di maggior rilievo per *La Nuova Italia*, ha cominciato ad avere attuazione con questi due primi volumi. Calamandrei aveva raccolto gli scritti di diritto processuale civile che aveva giudicato più importanti nei sei volumi di « Studi sul processo civile » (Padova, Cedam) ormai da lungo tempo esauriti.

Cappelletti, che ha curato la raccolta con il più devoto e intelligente impegno, ha dato un diverso ordine alla materia. Nel primo volume, che comprende la prima sezione delle « Opere » del Maestro, sono raccolti gli studi attinenti ai « problemi generali del diritto e del processo », e vi sono anche minori scritti che erano stati scartati dagli « Studi »; vi è, a chiusura, il « cursillo » di lezioni che Calamandrei tenne all'Università nazionale autonoma di Città del Messico, nel 1952, già pubblicato nel 1954 con il titolo « Processo e democrazia », anch'esso divenuto una rarità.

Ritroviamo così tutti insieme gli studi, ormai classici della nostra letteratura processualistica, sulla genesi logica della sentenza civile, sulla sentenza soggettivamente complessa, sul processo civile inquisitorio, sui limiti tra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile, sulle regole cavalleresche, sulla sentenza come fatto giuridico, sul giudice e sullo storico, sulla relatività del concetto d'azione, sulla certezza del diritto, sul processo come giuoco. Tutti gli scritti, cioè, di teoria generale del processo, che per essere anche di teoria generale del diritto, ciascuno di noi ricorda talora come e quando li studiò, e per i non più giovani, come su di essi si precipitò man mano che uscivano.

Accanto a questi sono poi gli studi che Calamandrei dedicò ai vari progetti di codice di procedura civile, al pensiero di altri studiosi — come Carne-lutti —, ad alcuni problemi della giustizia del suo — e anche del nostro — tempo. Scritti meno teorici, ma che più ebbero risonanza di politica legislativa.

Tutto questo materiale, che già era distribuito fra i sei volumi degli « Studi », è ora qui; la figura di Calamandrei teorico generale emerge con una nitidezza che appare evidente a chi — come può accadere ai giovani studiosi — si accosti a Lui per la prima volta. Ciò che soprattutto colpisce chi rilegge oggi questi scritti è la più semplice, ma anche la più sostanziale, delle ragioni: come fa piacere rileggerli. Non per quel toscano fluente, non per legami affettivi — anche se del peso di tali fattori non si potrebbe non esser consci — ma perché conservano sempre quella validità problematica e dogmatica e quella lucidità analitica che aveva loro dato un carica suggestiva e propulsiva sin dal loro primo apparire.

Il secondo volume raccoglie gli scritti sull'avvocatura, sulla magistratura,

sull'insegnamento delle discipline giuridiche. Resta fuori l'Elogio dei giudici scritto da un avvocato — salvo brevi brani —: vi erano probabilmente buone ragioni perché così fosse fatto; forse non ultima, che essa è opera la quale trova il suo posto più nella saggistica culturale e letteraria che nella letteratura giuridica. È però indubbio che l'ordine dei pensieri in essa espressi — la visione del mondo che essa presenta, si sarebbe detta una volta — domina tutti gli scritti qui raccolti, o forse meglio è come un cielo di stelle fisse al quale i mobili lumi dei minori scritti di questo volume continuamente si riferiscono, in vario legarsi e svincolarsi, in un apparente capriccio di sorgire e di risorgire, che però ad un appena attento lettore si mostra per nulla casuale, perché invero regolato da talune costanti: sono le costanti forme di quelle idee per le quali Calamandrei, uomo civile, si è sempre battuto.

Il magistero dell'avvocato e la necessità di tradurre l'etica professionale in precise regole deontologiche, l'indipendenza del giudice intesa come impegno attivo contro il formalismo giuridico, l'insegnamento della scienza giuridica come comunicazione autentica: ecco i tre motivi che legano questi trentadue scritti. La sintesi di essi fu raggiunta da Calamandrei nella battaglia politica per la Costituzione e per la Costituzione repubblicana, e nella concezione, che propose, della giustizia costituzionale.

Sarà quindi, forse, il terzo volume di questi scritti — dedicato al diritto e al processo costituzionale — che ci potrà dare una completa immagine di questo giurista.

Massimo Severo Giannini

BENI PUBBLICI

SEBASTIAN MARTÍN RETORTILLO, *Aguas públicas y obras hidráulicas. Estudios jurídico-administrativos*, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1966.

Sebastian Martín Retortillo, uno dei più vivaci fra i giovani amministrativisti spagnoli, ordinario all'Università di Valladolid, ha pubblicato di recente un nutrito volume sui problemi delle acque e delle opere idrauliche; problemi ai quali da circa un decennio egli — che ha pubblicato anche un volume sulla legislazione in materia — dedica particolare attenzione. Nel volume ora apparso il Retortillo ha ripreso e rielaborato organicamente alcuni dei precedenti studi ed ha completato le sue indagini in modo da dare a tutta la trattazione un carattere di completezza, e fra le parti del tutto nuove sono da segnalare quella che riguarda il regime giuridico delle opere idrauliche, nonché gli studi relativi agli aspetti procedurali e contenziosi delle concessioni di derivazione.

Interessante è che l'autore, nella introduzione al volume, ci precisa che la scelta della tematica è stata determinata dal suo convincimento che occorra, da parte dei giuristi, affrontare ed approfondire non soltanto la teoria, ma gli istituti amministrativi senza trascurare gli aspetti pratici ed empirici. È vero che ciò dà luogo a nonevoli difficoltà quali l'impossibilità di formulare un giudizio di carattere generale che possa adattarsi agli schemi stabiliti concettualmente, ma il giurista deve adoperarsi lasciandosi guidare dal concetto che

le istituzioni giuridiche sono degli strumenti posti al servizio della comunità degli uomini. « Scoprire e sentire il profondo ed appassionato palpito umano che si nasconde dietro le istituzioni giuridiche è un fine a cui non deve giammai rinunciarsi dietro il pretesto di un astratto neutralismo scientifico. La durata e validità dell'ordinamento amministrativo è condizionata proprio dalla sensibilità del giurista intesa ad affermare e risolvere i problemi reali che si presentano ad ogni comunità. Un diverso ragionamento porta all'anarchia giuridica ovvero ad un ordinamento inservibile e contraddittorio in relazione alle situazioni da affrontare ».

È comprensibile come con tanta sensibilità sociologica ed umana, unita alla profonda esperienza giuridica, il Retortillo riesca sempre a darci opere di estremo interesse.

L'autore affronta direttamente il problema delle opere idrauliche e soprattutto del procedimento di esecuzione, in relazione alla normazione positiva della legge del 7 luglio 1911, ai decreti del 1950 e 1960.

Altro argomento interessantissimo è quello della riforma della legge sulle acque, riforma che, se affrontata, non può limitarsi ad una superficiale modifica della normazione vigente (il che significherebbe mantenersi in limiti ristretti e meschini) (quanto si addice ahimè! questa considerazione alla riforma avere predisposto di solito dai nostri uffici studi o dai burocrati sempre legati ad una tradizione legislativa soporosa!). Ciò non significa che occorra soverchiare o che si debba per forza innovare: l'essenziale è non sfuggire ai problemi ed alle necessità dell'oggi.

È da segnalare fra i vari studi che il Retortillo ha riunito nel volume, uno sul regime giuridico delle acque in Israele ed uno sul pensiero di Vittorio Scialoja, dove egli pone in rilievo che lo Scialoja, nella sua comunicazione del 4 marzo 1916 alla Società italiana per il progresso delle scienze, osservò quanto la configurazione romanistica della pubblicità delle acque fosse più moderna e rispondente alle pubbliche necessità di quella accettata nelle legislazioni del XIX secolo. Soprattutto lo Scialoja criticò che l'uso pacifico dell'acqua per trenta o più anni potesse costituire titolo giuridico per la legittimazione del diritto a continuare ad attingere. Lo Scialoja profeticamente enunciò con cinquanta anni di anticipo delle tesi che sono state poi accettate pacificamente per la regolamentazione pubblicistica delle acque, ed i suoi scritti in materia sono ancora oggi di palpitante attualità.

Come si vede da questi cenni il volume del Retortillo è un libro vivo e sentito, zampillante e cristallino come l'oggetto a cui si riferisce e costituisce un nuovo prezioso contributo alla pubblicistica spagnola.

O. S.

CONTRATTI

ERMANNO PIANESI, *Sulla composizione del collegio arbitrale quando sia un ente locale a stipulare l'appalto di opere pubbliche*, in *Russ, LL.PP.*, 1967, p. 139.

Il lodo arbitrale del 19 luglio 1965 afferma, fra l'altro, che nel caso di

lavori appaltati da enti diversi dallo Stato e ai quali si applichi il Capitolato delle OO.PP., l'ente appaltante ha competenza propria alla nomina degli arbitri di parte; è pubblicato dalla *Riv. Aut. Stato* (1966, 725) con una nota decisamente critica di M. Cozzi; tale A. aderisce alla dottrina (Capaccioli) secondo cui l'ufficio arbitrale è un «munus» pubblico, e l'arbitro è organo di tale ufficio e come tale perciò non ha alcun rapporto con la parte che lo nomina, instaurandosi il rapporto solo fra le parti e l'ufficio, e conclude che anche nel caso in esame l'arbitro di cui all'art. 45 d) del Capitolato del 1962 deve essere scelto e nominato secondo la lettera della norma; nominato cioè dal ministro dei LL.PP. e necessariamente scelto fra i funzionari del ministero, oppure fra gli avvocati dello Stato.

L'A. accetta il carattere di ufficio pubblico del collegio arbitrale e la qualifica di organo di tale ufficio del singolo arbitro, ma, attraverso un esame approfondito degli interessi di cui sono portatori rispettivamente la parte e l'arbitro di parte, non aderisce alla conclusione del Conti perché individua, accanto al rapporto parti-collegio arbitrale, anche un rapporto parte-arbitro, anche esso di natura pubblica. Rapporto che riproduce un tipo di interrelazioni fra soggetti dell'ordinamento che la migliore dottrina qualifica come una situazione di «rappresentatività»; conferimento cioè di «una rilevanza giuridica ad un rapporto di fiducia che viene ritenuto idoneo a consentire la 'presenza' di certi interessi in determinate sedi».

Questo giustifica una interpretazione particolare dell'art. 45 del Capitolato del 1962: tale norma attribuisce non soltanto allo Stato la facoltà di scelta dell'arbitro, ma nel caso dei lavori appaltati da enti diversi dallo Stato attribuisce direttamente all'ente locale la facoltà di nomina dell'arbitro di parte, anche quando alla spesa per il realizzo dell'opera pubblica partecipi lo Stato stesso.

ONORATO SEPE, *In tema di controllo sui contratti di alcune Regioni a statuto speciale*, in *Arbitr. App.*, 1966, p. 111.

Premesso che l'approvazione dei contratti stipulati da organi della P.A. è un atto che trova già perfezionato dalla stipulazione il sinallagma causale, e che perciò rappresenta una condizione necessaria per far nascere nelle parti l'obbligazione di eseguire, limitandosi ad esternare la risultante di un riesame operato dalla autorità di controllo, l'A., attraverso un attento esame delle norme disciplinanti la materia in esame, ritiene che l'attribuzione ad un organo della facoltà di approvazione derivi soltanto da norme espresse; questo perché l'approvazione è atto di controllo tipico con efficacia esterna.

Esaminando in base a tali principi i casi delle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in cui manca, anche se in modo diverso, una normativa che espressamente individui un organo competente ad approvare i contratti stipulati dagli organi regionali, può dedursi che in tali casi i contratti non abbiano bisogno di apposita approvazione dopo la stipulazione, e che perciò l'approvazione stessa non è un principio generale inderogabile nel nostro diritto positivo.

Ciò non incide minimamente però, conclude l'A., sul controllo che la Corte dei Conti esercita su tutti gli enti regionali, e perciò anche direttamente sui contratti.

CORTE COSTITUZIONALE

CRIBAFULLI V., *La funzione della Corte costituzionale nella dinamica del sistema: esperienze e prospettive*, in *Riv. dir. processuale*, 1966.

In questo articolo (che riporta la relazione presentata alla Tavola Rotonda «Problemi della Giustizia Costituzionale» promossa dalla facoltà di scienze politiche dell'Univ. di Firenze) l'A. svolge profonde osservazioni, sui principali problemi evidenziatisi in nove anni di attività della Corte Costituzionale.

Accennando (il problema è attuale e scottante) all'esigenza di assicurare piena continuità temporale al funzionamento della Corte, l'A. considera l'applicabilità dell'istituto della «prorogatio» assunta come principio generale ed auspica una adeguata soluzione in sede normativa, stante l'ambiguità delle attuali disposizioni legislative (art. 4 legge Cost. n. 1 del 1953).

L'A. considera poi le più importanti norme integrative emesse dalla Corte sul proprio funzionamento, nell'esercizio del potere regolamentare: istituzione della «Raccolta ufficiale delle Sentenze e decreti della C.C.»; ammissione dell'istituto della «rinuncia» per i giudizi in via di azione (compresi i conflitti di attribuzione); introduzione di nuove regole procedurali (termine di venti giorni di costituzione delle parti nel giudizio in via incidentale fatto decorrere dalla pubblicazione nella G.U. dell'ordinanza di rimessione, anziché dell'avvenuta notificazione). Infine, l'A. enuncia acute osservazioni «de iure condendo» auspicando ad es. l'introduzione dell'obbligo della pubblicazione in G.U. dell'intero dispositivo delle pronunce di rigetto e quello dell'opinione dissenziente, onde ovviare alla inadeguatezza della motivazione.

Passando a considerare il potere di cognizione e di decisione nel sindacato di costituzionalità delle leggi, l'A. deplora che, nel nostro sistema, la possibilità di adire la Corte sia subordinata alla pendenza di un giudizio, ed al preventivo accertamento, da parte del giudice, della «rilevanza» e «non manifesta infondatezza» della questione di incostituzionalità, fatta valere da una parte o sollevata *ex officio*.

Sul problema della legittimazione a proporre questioni di C.C. se ne auspica una estensione a qualunque organo giudicante (cosa che già la Corte ha fatto) comprendendo anche del giudice istruttore nel processo civile, e del P.M. nell'istruttoria sommaria. Particolare rilievo presentano alcune osservazioni che l'A. svolge sull'efficacia delle decisioni della Corte. Si afferma come non rilevi la considerazione dell'assenza della forza di giudicato materiale onde escludere che nel sindacato di costituzionalità la Corte eserciti funzione giurisdizionale; a più di altre tesi l'A. invita a non prendere conclusioni premature ed affrettate.

Considerando infine taluni aspetti dei rapporti fra Corte Costituzionale,

autorità giudiziaria e Parlamento, si coglie l'occasione per tratteggiare brevemente il problema della sindacabilità degli *interni corporis* delle Camere.

L'A. sostiene a tal proposito l'esistenza di tale sindacabilità in rapporto e, alla Costituzione e leggi equiparate, e, alle norme stesse dei regolamenti parlamentari.

GIURISDIZIONE

ENRICO GUICCIARDI, *Il caso della «Butterfly» e la competenza giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 1967, I, 2, p. 45.

Con questo scritto il Guicciardi si pone in aperta polemica con la Corte d'Appello di Genova che dovendo decidere sulla questione ormai famosa della «Butterfly», nella quale la Società «Cokapania» chiedeva di vedere riconosciuto il proprio diritto soggettivo di libertà dall'obbligo di osservare la riserva di cui all'art. 110 cod. nav. per l'esecuzione di operazioni che non richiedono l'impiego di manodopera ed in subordine di sollevare la questione di illegittimità costituzionale della stessa disposizione in relazione agli artt. 38, 41, 42 e 44 Cost., riformando la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva accolto la tesi principale dell'attrice, concludeva con la declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O., assumendo che l'operatore non può discostarsi dall'obbligo di cui all'art. 110 se non a seguito del provvedimento discrezionale di dispensa dell'Autorità amministrativa e pertanto il suo interesse non assurge a diritto soggettivo.

L'A. rimprovera anzitutto alla Corte di non avere individuato tutti gli elementi della domanda primo fra tutti «l'accertamento della portata e dei limiti della riserva a favore delle Compagnie dell'art. 110, e il correlativo riconoscimento del diritto di libertà degli operatori al di là di quei limiti». In base a questa impostazione, secondo l'A., la Corte avrebbe dovuto in primo luogo stabilire che cosa sono le «operazioni portuali», se cioè sono da comprendere in questa locuzione soltanto le operazioni «tipicamente» portuali o viceversa qualunque tipo di operazione che comunque si svolga nell'ambito di un porto (es.: apertura di boccaporti). L'A. propende per la prima interpretazione e in più in contraddittorio con la Corte, che comprende nella locuzione predetta tutte le operazioni che corrispondono ad una voce delle Tariffe formate ai sensi dell'art. 112 cod. nav. in relazione all'art. 203 reg. nav. mar., afferma che la medesima — voce — può ritrovarsi nella Tariffa di un porto e non in quella di un altro (caso dell'apertura di boccaporti); pertanto, non potendo la riserva di cui all'art. 110 avere una portata diversa da porto a porto, e poiché le limitazioni del diritto di libertà possono essere stabilite soltanto dalla legge e non dall'Autorità amministrativa, il Giudice, una volta stabilita la portata della norma in base ai normali criteri di ermeneutica, dovrà decidere della legittima o illegittima applicazione che l'Autorità amministrativa ne abbia fatta e non procedere all'inverso come ha concretamente fatto la Corte genovese.

In sostanza quest'ultima, sempre a giudizio del Guicciardi, tenuto conto che l'operatore può essere sollevato dall'obbligo di cui all'art. 110, che peraltro

gli attribuisce decisamente, soltanto da un provvedimento del Ministro competente, poiché tale provvedimento è discrezionale, conclude con il dire «che di fronte alla discrezionalità amministrativa la posizione del cittadino non può essere che quella dell'interesse legittimo». L'A. confuta questa tesi affermando che ciò è vero una volta che la potestà amministrativa sia stata esercitata, ma prima di quel momento si versa nella situazione prevista dall'art. 110 e quindi «nella posizione di obbligo giuridico fin dove arriva la riserva a favore delle Compagnie, e di libertà oltre quel limite».

Chiarito quindi il perché, a suo giudizio, della competenza della giurisdizione ordinaria, l'A. critica anche la dichiarazione di manifesta infondatezza della eccezione proposta in via subordinata sulla illegittimità costituzionale della riserva dell'art. 110. Secondo la Corte infatti la norma in oggetto non mira a costituire una posizione di privilegio a favore delle maestranze portuali, mentre sarebbe «uno strumento legislativo per il perseguimento del pubblico interesse».

Secondo il Guicciardi non sarebbe vera la prima affermazione in quanto la Società aveva sollevato l'eccezione in subordine e quindi soltanto nel caso che fosse riconosciuto l'obbligo di chiamare i lavoratori portuali anche per un lavoro effettuabile col solo impiego di mezzi meccanici; non sarebbe peraltro vera la seconda affermazione in quanto in questa ipotesi non viene in considerazione «l'interesse pubblico allo stabilimento di un ordine e di una disciplina nel lavoro portuale» che ispirò la norma con la quale si introdusse il monopolio delle Compagnie portuali.

FRANCESCO LA VALLE, *Sulla incostituzionalità delle Sezioni speciali per i tributi locali presso le Giunte provinciali amministrative*, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 599.

È una nota alla sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 22 marzo 1967, il cui dispositivo dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.L. 12 aprile 1945 n. 203 «per quanto riguarda la composizione della G.P.A. in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali».

L'A., posto che il detto articolo concerne solo la composizione della G.P.A. in s.g. e non la composizione della G.P.A. per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali, rileva che inserendo nel dispositivo l'ultima proposizione la Corte «plus dixit quam voluit». Infatti, essendo prevista da una distinta disposizione di legge (art. 14 D.L. 26 marzo 1948 n. 261), la Sezione speciale per i tributi locali non è travolta dalla sentenza della Corte la quale è incorsa in un *lapsus* trascrivendo meccanicamente la *inscriptio* del decreto legislativo n. 203/1945.

L'A. poi si chiede se le Sezioni speciali, pur non toccate dalla sentenza, non siano tuttavia incostituzionali sotto il medesimo profilo della G.P.A. in s.g., come sembra derivare dalla natura di organi giurisdizionali e dalla particolare composizione.

Infine viene esaminato il problema sotto il profilo della istituzione di giudici speciali dopo l'entrata in vigore della Costituzione ed in particolare se nel caso in esame si sia trattato di sostituzione o di vera e propria nuova istituzione.

ONORATO SARA, *In tema di giurisdizione contabile*, in *Riv. amm. R.J.*, 1967, I, 186.

L'A., dopo una rapida rassegna storica e di evoluzione giuridica sugli organi, sulle caratteristiche e sulla natura giuridica della giurisdizione contabile, prendendo spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 giugno 1966 n. 55, riguardante l'eliminazione di alcune norme che riguardavano la formazione dei Consigli di Prefettura, si propone di individuarne le conseguenze, sia *de iure condendo* che *de iure condito*.

Le soluzioni evidenziate espositivamente e criticamente sono: a) riforma del Consiglio di Prefettura a termine della VI disp. trans. Cost. «formandone un organismo a composizione mista con prevalenza di funzionari amministrativi posti fuori ruolo»; b) devoluzione dei giudizi già di competenza dei Consigli di Prefettura ai giudici ordinari; c) tribunali regionali amministrativi con competenza estesa ai giudizi contabili; d) affidare la giurisdizione *de quo* alla Corte dei Conti in doppio grado. Seguendo le ragioni logico-giuridiche che inducono l'A. a propendere per quest'ultima soluzione.

De iure condendo infine l'A. auspica l'emanazione di un «provvedimento legislativo di natura organizzativa» che istituisca «speciali tribunali contabili regionali»; si avrebbe così «l'unificazione di tutti i processi contabili dinanzi ad un unico giudice (Corte dei Conti) articolato con sezioni centrali e regionali in modo da garantire non soltanto il principio del doppio grado di giurisdizione ma anche quello del decentramento».

IMPIEGO PUBBLICO

A. BENNATI - E. DI GIAMBATTISTA, *Il nuovo istituto e la carriera degli impiegati civili dello Stato - Legislazione, giurisprudenza, commento*, terza edizione completamente rielaborata, Napoli, Editore Jovene, 1967, p. 840.

Alcuni anni fa, subito dopo l'emanazione del L. 10 gennaio 1957 n. 3, contenente lo statuto e la normazione sulla carriera degli impiegati statali, venne alla luce la prima edizione del volume che segnaliamo. Gli autori, magistrati della Corte dei conti, ne avevano preparato il commento, costituito da richiami di giurisprudenza, nelle more intervenute fra i decreti del gennaio 1956 — primo tempo della legislazione delegata sul pubblico impiego — e la emanazione del testo unico.

Ovviamente, nel porre in calce alle disposizioni in commento giurisprudenziale, gli autori non avevano a disposizione alcuna decisione o massima che si riferisse a norme o principi completamente nuovi. La giurisprudenza riportata aveva quindi il compito di indicare come si era pronunciato il Consiglio di Stato in ordine alle norme precitanti. E poiché molti precetti erano rimasti invariati, se non nella forma, nella sostanza, e molti dei precetti nuovi non costituivano altro che la codificazione di massime che il Consiglio di Stato aveva elaborato con la propria giurisprudenza pretoria, il commento aveva una indubbia utilità come ha dimostrato il rapido esaurirsi dell'opera.

Successivamente il Bennati ed il Di Giambattista hanno avuto a dispo-

sizione, e se ne sono egregiamente serviti, anche la giurisprudenza relativa alle nuove norme, che è servita ad arricchire la precedente, sempre preziosa e sempre da tener presente perché l'elaborazione ed il travaglio in materia è continuo.

Ed un siffatto travaglio continua anche — e certo non è un gran bene perché è meglio aver leggi mal fatte ma stabili anziché leggi continuamente soggette a sommovimenti — nella normazione.

Si è avuto prima — e ciò era necessario — il regolamento di esecuzione d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686. Sono poi seguite altre disposizioni. Gli autori hanno adottato l'ovvio criterio del coordinamento, in modo da renderlo di più facile riferimento e consultazione (e in ciò aiuta moltissimo anche l'accurato indice analitico).

Vi sono poi numerose note esplicative ispirate a criteri di massima semplicità, e redatte tenendo conto anche delle note ministeriali e delle decisioni adottate dalla Corte dei conti.

Ma il pregio maggiore dell'opera è nelle massime di giurisprudenza che arricchiscono le note, idonee ad indicare, specie nei casi perplessi, quale sia l'indirizzo prevalente oggi seguito dagli interpreti.

Nel complesso si tratta di un vero e proprio commento sistematico, condotto con ricchezza di informazione e precisione, tale da riuscire di valido aiuto a tutti coloro che debbono quotidianamente combattere con una normazione complicata e spesso inintelligibile, quale quella emanata in materia di rapporto di pubblico impiego.

O. S.

LIBERTA' CIVILI E POLITICHE

VITTORIO DE CAPRARIIS, *Le garanzie della libertà*, Roma, Casa editrice Il Saggiatore, 1966.

Il libro «Garanzie della libertà» è una raccolta di saggi ed articoli apparsi nell'arco di tempo fra il 1956 ed il 1963. La maggior parte di essi ha origine apparentemente occasionale giacché sono stati le conclusioni di un convegno o articoli apparsi in riviste e giornali a suggerirli. La disorganicità è però soltanto apparente. I vari scritti difatti rispondono ad una concezione unitaria delle caratteristiche dello stato nel momento presente, e cioè dall'essere divenuto stato di massa, e sono ispirati dall'intento di contribuire all'elaborazione degli istituti necessari perché lo stato di massa conservi le caratteristiche di stato democratico.

«È stata la spinta egualitaria, connaturata all'uomo a generare il suffragio universale e l'intervento delle masse nella vita pubblica a trasformare in modo grandioso le vecchie società politiche», dice De Caprariis. L'intervento delle masse nella vita pubblica ha modificato i rapporti tra il potere esecutivo e gli altri poteri dello stato. Spetta, difatti, al primo dare concreta soddisfazione agli innumerevoli bisogni della società; da ciò l'esigenza di assicurare la stabilità. A tale scopo possono proporsi soluzioni di tipo gollista con quale deterioramento del sistema democratico è superfluo sottolineare; ovvero

possono proporsi soluzioni di tipo, per così dire, *legisla*, in cui gli elettori scelgono insieme ai loro rappresentanti, in effetti anche il futuro capo del governo ed in cui la stabilità dell'esecutivo è assicurata dalla disciplina stessa degli eletti, mentre la continuità è avvantaggiata dal potere, che sostanzialmente spetta al governo, di sciogliere la camera e quindi di procedere alle elezioni nel momento che ritiene più opportuno. Già con riferimento a questo specifico problema appare come De Caprariis non consideri la disciplina di partito, e quindi la cosiddetta partitocrazia, sfavorevolmente, ma anzi la reputi un elemento necessario per assicurare la stabilità del governo. La partitocrazia è un riflesso delle trasformazioni che lo stato ha subito, e come tale è da regolamentare, ma non da considerare come un fatto necessariamente negativo.

Lo stato subisce dunque l'influenza della massa. Questa tuttavia è in se stessa un aggregato informe, che richiede che vi sia qualche cosa che dia appunto ad essa forma. Le masse esprimono istinti e bisogni allo stato grezzo; sono facili ad infiammarsi ma altrettanto facili alle improvvise delusioni. Da esse e per la loro influenza, può scaturire lo stato totalitario o lo stato che assicura e potenzia la libertà di tutti. L'uomo, inoltre, in seno alla massa si trova isolato. Ora il vero problema che ha appassionato De Caprariis e ne ha sollecitato l'impegno civile ancora prima che quello di studioso, è quello di ricercare come può garantirsi la libertà in uno stato di massa.

Occorre a tal uopo, che la comunità statale si autoregoli in modo che le garanzie e i freni che secondo il garantismo costituzionale tradizionale si sono ricercati nell'equilibrio dei poteri, operino al livello stesso della società. Da questo punto di vista tuttavia le formazioni sociali che concorrono ad articolare la società acquistano un rilievo preminente e così, ad es., i partiti. Essi costituiscono un istituto fondamentale della democrazia, giacché per loro mezzo le aspirazioni spesso vaghe, sovente contraddittorie, di vasti strati popolari acquistano fisionomia precisa e si specificano in programmi politici. Lo stesso è da dire delle altre articolazioni sociali quali i sindacati, le autonomie locali e via dicendo.

In tale prospettiva si collocano sia il problema della formazione e circolazione delle élites che quello dei gruppi di pressione. *Elites* e gruppi di pressione non sono fenomeni negativi. In ogni società si riproduce la distinzione tra dominanti e dominati; ciò che caratterizza il problema delle élites in un sistema democratico è l'assicurarne la circolazione. La formula politica, e cioè la giustificazione del potere da parte di coloro che lo detengono, non importa una giustificazione solo a posteriori, dice De Caprariis, come affermava Menca, ma in un sistema democratico la giustificazione del potere risiede nel consenso che la classe politica è riuscita a conquistarsi per avere saputo interpretare certe esigenze della collettività. Proprio del sistema democratico è comunque il riconoscimento che il potere, a certe condizioni, deve cedere ad altre formazioni. Il fenomeno delle élites è, dunque, in se stesso, del tutto fisiologico, mentre il problema che esso pone è di garantirne la circolazione.

Lo stesso deve dirsi dei gruppi di pressione. Essi non sono soltanto gruppi ispirati da motivi economici, ma possono essere ispirati altresì da esigenze etico-politiche. Comunque anche il riconoscimento che operino dei gruppi di

pressione non è in contraddizione con la democrazia, anche se ove siffatti gruppi operino in modo da distorcere a loro vantaggio l'azione dei poteri pubblici, occorre disciplinarne l'attività.

Se, dunque, si vuole garantire la democrazia bisogna badare all'autorganizzazione della società e creare gli istituti a tal uopo necessari. E da questo punto di vista il De Caprariis accenna ad uno dei problemi fondamentali dello Stato moderno. E cioè, se i gruppi di potere si sono moltiplicati, se accanto allo Stato ne operano numerosi altri, è il concetto stesso di sovranità che viene a mutare, la cui essenza a nostro parere, dovrebbe consistere nel riconoscimento di una legge superiore nei cui limiti il potere di ogni gruppo può solo esercitarsi. Da ciò tra l'altro il valore particolare che dovrebbe attribuirsi alla legge sul piano che dovrebbe indicare i limiti che incontra ogni gruppo sociale nella sua attività.

Come si è venuto accennando, il De Caprariis si mostra estremamente sensibile all'esigenza di una regolamentazione giuridica dei nuovi istituti necessari per il funzionamento del sistema democratico. Così ad es. per quanto attiene allo statuto dei partiti. Riconoscetene, difatti, l'insostituibile funzione pubblica, sarebbe logico, oltre che opportuno, dare loro un particolare statuto che ad esempio assicurasse l'osservanza del metodo democratico nella loro vita interna, che stabilisse la pubblicità dei loro bilanci, che stabilisse un sistema di elezioni primarie per la scelta dei candidati e via di seguito.

Anzi con riguardo alla necessità di calare entro forme giuridiche i nuovi istituti della vita democratica, ricordava De Caprariis, che gli Inglesi negli ultimi anni del secolo XVI e di tutto il XVII « non si batterono mai per la libertà dello spirito che crea, per la libertà con la maiuscola, ma contro le patenti di monopolio o contro l'arresto senza causa dichiarata, per l'*habeas corpus* o per impedire che i giudici potessero essere licenziati con un atto di libera volontà del sovrano; si batterono, cioè, per questa o quella concreta libertà e per la garanzia della libertà che avevano conquistata, per una sua strutturazione istituzionale ».

Il De Caprariis rappresenta, dunque, secondo la migliore tradizione della cultura napoletana, il punto di incontro fra cultura storica politica e cultura giuridica. Anzi, a questo proposito, sarebbe interessante potere conoscere la influenza che su di lui esercitarono giuristi che insegnarono a Napoli quali Capograssi e Mortati; e difatti i presupposti del pensiero di De Caprariis sono il richiamo allo Stato inteso appunto come comunità statale; nonché il rifarsi alla Costituzione materiale e cioè all'ordine che le forze sociali già per se stesse tendono ad imprimere alla società. Né sono solo queste le concordanze del pensiero di De Caprariis con le concezioni sostenute da alcuni giuristi. Basti ricordare, ancora, l'affinità della sua concezione con quella del Giannini circa l'influenza che l'allargamento del suffragio popolare ha prodotto sulla trasformazione dello Stato.

Può darsi che quelle rilevate siano solo concomitanze senza alcuna diretta influenza; ma appare comunque interessante rilevare l'affinità fra la concezione di uno storico e uno studioso di dottrine politiche e quelle di alcuni giuristi.

PRINCIPI COSTITUZIONALI

ALFONSO TESAURO, *I partiti politici nella realtà attuale degli ordinamenti italiani e nella realtà internazionale in movimento. Rassegna di diritto pubblico*, 1967, p. 1.

Di recente è stato autorevolmente affermato che la letteratura in tema di partiti politici è, oggi, tanto ampia quanto è l'importanza che all'argomento deve essere riconosciuta. In questa letteratura s'interica, recentissimo apporto, l'articolo del T.

In esso si sostiene l'insufficienza del tentativo di costruire una nozione unitaria del fenomeno — partiti politici, in ragione di ciò che esso è oggetto di studio di innumerevoli discipline, ciascuna delle quali fornisce, si dice, non già un diverso approccio ad una comune nozione, bensì nozioni diverse, l'una all'altra inconferenti.

Ed in realtà, continua il T., il partito politico è oggetto di una pluralità di nozioni anche nello stesso ambito della scienza del diritto, ove però i vari aspetti si possono raccogliere, in via generale, nella definizione che segue: il partito politico è « un'organizzazione giuridica della vita sociale costituita nell'esercizio del diritto di associazione concesso dalla costituzione ai cittadini e destinata a svolgere la sua attività nel campo politico ».

Il partito politico è, dunque, una organizzazione giuridica del tipo delle associazioni, e, in particolare, una associazione politica.

Si critica, quindi, la teoria (Esposito) per la quale i partiti sono associazioni di cui i cittadini possono far parte per ciò solo che lo vogliano, sulla base della considerazione che il diritto di associarsi non esclude, ma anzi necessariamente presuppone, la reciproca volontà di associarsi. In applicazione dei principi del diritto delle associazioni si osserva che il partito politico è una società che sorge e permane col reciproco consenso di coloro che la costituiscono e, quindi, non se ne può fare parte senza il consenso di coloro che sono già iscritti.

Il partito politico si distingue dalle altre associazioni per la diversità della funzione, che ne costituisce la specifica ragion d'essere e d'operare, che è quella di concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale (art. 49 Cost.).

[Così si distingue dal sindacato, concretamente anch'esso una libera associazione costituzionalmente prevista, perché, mentre il primo si occupa di determinare la politica nazionale, quest'ultimo costituisce una forza economica organizzata investita del potere di regolamentare la materia del lavoro ed è, per ciò stesso, tenuto ad operare in un solo settore, pur se di fondamentale importanza, della vita sociale].

La dignità della funzione (funzione-scopo), di cui è attributario, eleva il complesso dei partiti a sistema, che si pone alla base della realtà costituzionale, ricollegato al sistema dei gruppi che è alla base della realtà parlamentare.

Si dice da alcuno, prosegue il T., che il sistema dei partiti, così descritto, contrasterebbe con il principio rappresentativo puro, accolto dalla Costituzione italiana, in forza del quale ogni membro del parlamento rappresenta la nazione; ma, egli obietta, se il discorso viene portato un po' in profondità, ci si avvede che il segnalato conflitto non sussiste perché « la norma con la quale in alcune

costituzioni europee ed in specie in quella italiana viene stabilito che ogni membro del parlamento rappresenta la nazione sta a significare che il parlamentare non rappresenta se stesso nella sua individualità di uomo..., non rappresenta del pari la categoria alla quale appartiene come lavoratore..., non rappresenta l'ente locale... cui appartiene, ma rappresenta la nazione considerata non in modo vago, generico, indeterminato ed all'infuori del diritto, ma in modo certo, specifico, determinato e nella sua rilevanza per l'ordinamento costituzionale, cioè come la comunità nazionale che è inquadrata politicamente nei partiti ed è la base e nello stesso tempo la destinataria dell'ordinamento costituzionale. Il sistema dei partiti, pertanto, è la massima espressione del principio rappresentativo che nell'ordinamento costituzionale italiano si concreta nella regola in virtù della quale la suprema direzione dello stato e degli altri enti pubblici è affidata ai partiti politici che, posti in essere dai cittadini nell'esercizio dei diritti di associazione, sono destinati ad inquadrare la comunità nazionale investita dalla costituzione del potere sovrano, ed a concorrere con metodo democratico nella determinazione delle linee direttive della politica nazionale ».

Inoltre, afferma ancora il T., i partiti per ciò stesso che esistono, in quel modo che la costituzione determina, presuppongono una ideologia che ne costituisce la ragion d'essere e d'operare. La contraria opinione è destituita di fondamento, proprio perché — salvo a ridurre la questione ad un mero gioco di parole — se i partiti sono associazioni di cittadini, che concorrono con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale, essi hanno necessariamente una ideologia da realizzare. Ciò che, invece, è vero è che tale ideologia non può concretarsi nella volontà di conquista integrale del potere, il che è, espressamente, vietato dalla costituzione.

Dopo alcune, ulteriori, considerazioni sui limiti che incontrano i partiti politici nella loro attività, il T., conclude il suo dire con una riflessione, di carattere non giuridico, intorno all'importanza (crescente) del partito politico nella realtà internazionale in movimento, notando come questo tipo di associazione trovi la sua ragion d'essere non solo nella comunità nazionale — quale mediatore tra i cittadini e le istituzioni — ma anche nel campo internazionale, quale mediatore tra gli stati e le istituzioni destinate ad instaurare la vita democratica delle nazioni nel campo internazionale.

TRASPORTI

FRANCESCO SANTORO, *Economia dei trasporti*, Ed. UTET, Torino, 1966, p. 870.

Nella collana « trattato italiano di economia » con la quale la benemerita casa editrice torinese si è proposta di continuare la nobile tradizione della « biblioteca dell'economista » è venuto alla luce un ampio studio del prof. Francesco Santoro, dedicato all'economia dei trasporti.

L'opera è divisa in tre parti, una di carattere generale dedicata ai trasporti nell'economia moderna e due speciali delle quali la prima tratta dei trasporti ferroviari e la seconda dei trasporti stradali. Ovviamente a questo punto ci si pone la domanda del perché il Santoro abbia intitolato il volume ai trasporti senza aggiungere l'aggettivo « terrestri ». L'autore nota che per i trasporti

marittimi e per quelli aerei influisce una esigenza generale di specializzazione, ed agiscono alcune fondamentali diversità del mondo economico in cui ciascuna di esse si svolge in rapporto alle altre forme di trasporto. Ciò non giustifica però la mancanza di delimitazione nel titolo anche perché, per la completezza della collana, è auspicabile che venga un altro volume dedicato appunto ai trasporti marittimi ed aerei.

Il volume è interessante anche se alcune sue conclusioni lasciano sconcertati. Ad es. per quanto riguarda le ferrovie l'autore dimostra, con ricchezza di argomentazioni, la difficoltà di effettuare approfondite indagini sui costi e l'utilizzare i dati relativi sotto il profilo tariffario. Invero siffatte argomentazioni, peraltro, sarebbero state molto più convincenti se convalidate dai dati di aziende ferroviarie europee od extraeuropee. Il lettore, in altri termini, si rifiuta di credere che le compagnie ferroviarie statunitensi non siano in grado di fare un preciso esame dei loro costi di gestione. Il sostenere, come fa da noi l'Azienda delle F.S., che è difficile o addirittura inutile una indagine del genere non viene a costituire un incentivo agli uomini politici a disinteressarsi dall'approfondire le vere ragioni del pauroso dissesto dell'Azienda? E non sarebbe stato necessario altresì approfondire il problema dell'economia delle ferrovie in concessione, un settore dove in questo dopoguerra si è dilapidato e continua a dilapidarsi il denaro dei contribuenti senza alcuna chiara direttiva né politica né economica e, quel che è peggio, senza nessuna speranza che l'emorragia possa aver fine?

Ed il grosso problema da noi non risolto del coordinamento fra strada e rotaia? Il rispondere che essendo dubbio sotto il profilo politico la valutazione dell'interesse pubblico « non si può certo pretendere di trovar dei principi economici che possano far da guida nello stabilire il limite al quale è conveniente fermarsi nell'ammettere nuovi autoservizi » (p. 776). Questa è una tesi rinunciataria ed inaccettabile da parte di un economista.

Ed anche per questo problema mancano i dati statistici, almeno per quanto riguarda la situazione italiana ed i riferimenti alla situazione di altri paesi.

Né si può essere d'accordo con la conclusione che la soluzione « alla quale si può aspirare non è in fondo che una situazione di compromesso » (p. 777). Questa è una conclusione politica e non economica. L'economista deve indicare le varie soluzioni possibili e le relative conseguenze, salvo poi ai politici la facoltà, ragionata di scelta.

Comunque il volume, anche se per quanto segnalato lasci un senso di insoddisfazione, è ampio, scorrevole e ricco di osservazioni oltremodo interessanti.

Il fatto stesso che imponga di precisare, sia pure per porsi su un piano dialetticamente polemico con l'autore, dimostra che l'opera è riuscita a raggiungere il suo scopo fondamentale che è quello di richiamare all'attenzione degli studiosi i problemi dei trasporti e quelli del loro coordinamento su un piano globale (che riguardi quindi anche i trasporti marittimi ed aerei). È evidente infatti che il politico, per potersi decidere, deve evitare quanto più possibile le soluzioni frammentarie e per far ciò deve avere una visione complessiva e non settoriale.

O. S.

RIVISTA
DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATA NEL 1924 DA

G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI

DIRETTA DA

E. T. LIEBMAN

PROF. ORD. NELL'UNIV. DI MILANO

M. CAPPELLETTI

PROF. ORD. NELL'UNIV. DI FIRENZE

V. DENTI

PROF. ORD. NELL'UNIV. DI PAVIA

C. FURNO

PROF. ORD. NELL'UNIV. DI FIRENZE

G. A. MICHELI

PROF. ORD. NELL'UNIV. DI ROMA

G. CONSO

PROF. ORD. NELL'UNIV. DI TORINO

E. FAZZALARI

PROF. ORD. NELL'UNIV. DI PISA

E. GARBAGNATI

PROF. ORD. NELL'UNIV. DEL S. CUORE

G. D. PISAPIA

PROF. ORD. NELL'UNIV. DI MILANO

VOLUME XXI (II SERIE) - ANNO 1966



PADOVA

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1966

INDICE BIBLIOGRAFICO

- Piero Calamandrei, *Opere giuridiche* a cura di Mauro Cappelletti, vol. I, Morano ed. Napoli, 1965 (ma 1966).

Il volume ora apparso è il primo di una raccolta che riprodurrà in dieci volumi tutte le opere giuridiche dell'Autore. La mole e l'importanza degli scritti che verranno ristampati ed anche la bellezza dell'edizione danno all'iniziativa proporzioni imponenti.

Mauro Cappelletti ha voluto presentare personalmente ai lettori della *Rivista* (v. sopra, p. 641) questo primo volume ed esporre i criteri che lo hanno guidato nel curare la raccolta.

Molti degli scritti ora ristampati, tra i classici della nostra letteratura giuridica, erano da tempo esauriti (così il trattato sulla *Cassazione*, i primi tre volumi degli *Studi*, le *Istituzioni*) e la loro ripubblicazione viene incontro a una vera necessità del pubblico degli studiosi. Ma vi è anche un'altra ragione che rende sommamente interessante ed istruttiva la raccolta: perché la distribuzione degli scritti nei diversi volumi in ragione del loro contenuto e, in ciascun volume, nell'ordine cronologico suggerisce degli accostamenti e confronti molto significativi e permette di seguire l'evoluzione del pensiero dell'Autore nelle materie che hanno attratto la sua attenzione in momenti diversi, anche lontani nel tempo. Questo primo volume, ad esempio, che raccoglie gli scritti dedicati ai problemi generali del diritto e del processo, ci fa conoscere l'atteggiamento dell'Autore verso il diritto e il suo modo di intendere la funzione del giurista. E così come vi fu un tempo in cui egli difese l'opera serena del giurista e il principio di legalità contro le sopraffazioni della politica, dovette poi in circostanze diverse ammonire contro i pericoli del concettualismo, quando diventa fine a se stesso.

Soprattutto negli ultimi anni della sua vita e negli ultimi scritti raccolti in questo volume egli ha fatto uno sforzo appassionato per richiamare i giuristi alla loro responsabilità sociale e per invitarli ad essere sensibili alla funzione pratica del diritto.

Nella breve avvertenza al volume, Cappelletti ha efficacemente delineato la figura e l'opera del Calamandrei nel quadro della scuola che ha profondamente rinnovato gli studi processualistici e che fa capo al Chiovenda, della quale Calamandrei seppe genialmente celebrare i meriti e disegnare la storia e al cui indirizzo rimase costantemente fedele, sia nei suoi lavori diretti alla ricostruzione storico-sistematica degli istituti del processo, sia nel propugnare la riforma della legge processuale e nel dare il suo personale contributo all'elaborazione del codice.

La sua personale esperienza umana, che fu profondamente sentita e sofferta e in cui l'opera di studioso, l'attività professionale e l'apostolato politico si integrarono inseparabilmente, sembra dunque ammonirci che la ricerca di concetti chiari e coerenti non è affatto in contrasto con i compiti del giurista sensibile alla funzione pratica del diritto (E.T.L.).



UNIVERSITÀ DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

ISTITUTO DI DIRITTO COMPARATO

FIRENZE, 29 agosto 1967
VIA LAURA, 4B - Tel. 283.965

Gent.ma Signora
Ada Calamandrei
54039 RONCHI Per Poveromo
(Marina di Massa)

Signora cara,

con Marchetti, abbiamo proseguito l'esame dei materiali per il 10° volume delle Opere. Le restituiamo due giornali che Lei mi aveva dati, ossia il Corriere del Mattino 23 febbraio 1945, e La Magistratura 9-10 nov.-dic. 1954.

Della lista di scritti di cui abbiamo ancora bisogno, lista che Le avevo dato nel febbraio scorso, mi manca ormai soltanto lo scritto In memoria di Giovanni Selvaggi, Roma, 1954 (bibliografia n. 723).

non
c'è

era allo studio

Un abbraccio con tutti affetti
dal fu

Manu

Celebrazione di un maestro

Calamandrei

Mauro Cappelletti presenta l'Opera Omnia di Piero Calamandrei

(Estratto dal numero unico di Schola maggio 1967)

Su iniziativa di alcuni scolari di Pietro Calamandrei e dell'editore Morano di Napoli, ha avuto inizio in questi giorni, in occasione del decimo anniversario della morte, avvenuta il 26 settembre 1956, del Maestro fiorentino, la pubblicazione in Opera Omnia delle sue opere giuridiche edite e inedite, contemporaneamente alla pubblicazione, per i tipi della Nuova Italia di Firenze e a cura, rispettivamente, di Norberto Bobbio e di Franco Antonicelli, delle opere politiche (1) e letterarie (2).

Il primo volume delle Opere giuridiche, testé pubblicato — un magnifico volume rilegato di più di settecento pagine (3) —, contiene trentadue saggi di dottrina generale del diritto e del processo: dallo studio su «La genesi logica della sentenza civile», del 1914, nel quale si riflette la impostazione ancora

nettamente dogmatica e «sillogistica» dell'età più giovanile, per giungere fino alle sei lezioni messicane su «Processo e democrazia» del 1952, pubblicate con successo anche negli Stati Uniti nella traduzione di Adams, nelle quali emergono le più vaste aperture culturali ideologiche e sociologiche dell'età più matura, e delle quali fu detto che rappresentano «l'espressione più viva e più compiuta del ripensamento» che Calamandrei «fece nell'ultima fase del suo pensiero di tutti i dogmi tramandati nella scienza giuridica continentale» (4). Si esprime insomma, in quel volume, tutto un grande arco di pensiero svolto nel corso di quattro decenni e contrassegnato da numerosi fra i più meritatamente celebri scritti processualistici del nostro secolo. Basti menzionare, scegliendo quasi a caso: «I limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile»,

dove la distinzione fra le due funzioni è spiegata e analizzata sulla base della teoria dei destinatari delle norme giuridiche: «La sentenza soggettivamente complessa», dove il concetto di atto complesso è finemente analizzato sotto il profilo soggettivo e oggettivo e utilizzato al fine di chiarire tutta una serie di fenomeni processuali; «Linee fondamentali del processo civile inquisitorio», dove l'indagine, condotta sulla struttura del processo, si muove sulla base di un realistico concreto studio del carattere disponibile o indisponibile degli interessi dedotti in giudizio e del loro «valore sociale»: un magistrale esempio, uno fra tanti, di «giurisprudenza sociologica» o «degli interessi» realizzata da Calamandrei nello studio dei fondamentali problemi del diritto e del processo (5). E ancora, sempre in ordine cronologico: «Il concetto di "lite" nel pensiero di Francesco Carnelutti», dove già si delinea quello scontro tra due grandi personalità di giuristi e di avvocati — tutta presa l'una da uno sforzo di costruzione architettonica del proprio sistema, attenta l'altra piuttosto agli aspetti umani sociali ideali che costituiscono la vera vita del diritto —, che tanto spesso ha ravvivato e appassionato la letteratura processualistica e le aule giudiziarie italiane nel corso di qualche decennio (6). «Regole cavalleresche e processo», un saggio nel quale, secondo le parole del Bobbio (7), l'autore «attento all'allargamento della concezione generale del diritto attraverso la dottrina dell'istituzione e della pluralità degli ordinamenti giuridici, ne opera l'applicazione a proposito dei rapporti tra ordine cavalleresco e ordinamento statale, in uno studio che è un modello d'invenzione razionale». «Il processo civile sotto l'incubo fiscale», altro modello di ricerca del «diritto in azione», anzi del «diritto nella società» la quale, per motivi e fini pratici i più imprevedibili — come, in particolare, per sfuggire al «terrore del fisco» — trasforma e piega e distorce in vario modo i meccanismi processuali: una ricerca, anche questa, condotta come

sempre non al mero fine di una analisi esatta del vero, ma al fine di poggiare su tale concreta realistica analisi dei fenomeni processuali, uno sforzo razionale e ragionevole di rinnovamento giuridico, sociale, e morale. «Appunti sulla sentenza come fatto giuridico», un'altra, breve, penetrante analisi della sentenza e dei suoi effetti diretti e indiretti, principali e secondari, sul mondo dei rapporti umani. «Abolizione del processo civile?», uno di quei brevi scritti polemici (gli altri saranno raccolti nella sezione di diritto straniero e comparato delle Opere giuridiche), con i quali, specie negli anni cruciali 1938-43, Calamandrei ha coraggiosamente combattuto le perversioni naziste nel processo civile. «Il giudice e lo storico» e «La relatività del concetto di azione», due tra gli scritti più famosi, che hanno dato luogo a dialoghi anche con Croce e con altri filosofi come Calogero e Lopez de Oñate, e nei quali da un lato l'attività del giudice è analizzata nel suo confronto con quella dello storiografo, e dall'altro, le teorie dell'azione vengono genialmente riconsiderate nei rapporti intercorrenti fra la dogmatica e la storia, fra la politica e il diritto. «Il nuovo processo civile e la scienza giuridica», «La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina», «Gli studi di diritto processuale in Italia nell'ultimo trentennio», tre scritti nei quali, in un'epoca tormentata (1941-42), lo studioso valuta criticamente l'attività di una scuola, i suoi meriti, le sue responsabilità, le pene indeclinabili responsabilità del giurista che è il cultore di una «scienza utile», intesa ai fini pratici di perseguire i valori di uguaglianza, di dignità, di pace e di libertà (8), e non già l'esoterico sacerdote di una scienza «pura» ed astratta. «Il processo come gioco», lo scritto significativamente dedicato da Calamandrei all'amico-avversario Carnelutti — «che è stato, nel campo della dogmatica processuale, il più geniale costruttore di architettura concettuali» (9) —, dove il processo è penetrato nei suoi aspetti psicologici, e nell'uso ed abuso che ne

fanno l'individuo e la società. «Processo e giustizia», «La crisi della giustizia», «La funzione della giurisprudenza nel tempo presente», un altro tritico famoso, degli anni fra il 1930 e il 1955, in cui ancora una volta emerge e si consolida, rafforzata dalla sconvolgente esperienza della tragica crisi storica appena superata, una concezione del diritto e del processo come fenomeno sociale alieno ai virtuosismi sistematici ed ai soffocanti formalismi, una concezione del giudice visto nella pienezza inalienabile della responsabilità morale e sociale della sua funzione creativa, una concezione, infine, del diritto come perenne ansia di giustizia, come insaziabile ricerca di trasformazione, di miglioramento, di civiltà. Insomma, una raccolta di saggi che sarebbe bastata, anche senza tutta l'ulteriore immensa produzione giuridica, politica e letteraria di Calamandrei, a fare del suo autore una delle più straordinarie figure di giurista della nostra epoca, in qualsiasi paese del mondo e che induce a pensare, anche per la ricorrenza del tema centrale del «judicial process» e per le grandi aperture sociologiche e ideologiche, alle opere di un Holmes o di un Cardozo o, più prossime a noi, di un Llewellyn: onde vien fatto anche di chiedersi quale risonanza internazionale avrebbero avuto questi scritti di Calamandrei se inseriti in un mondo più aperto, anche linguisticamente, del nostro (10).

Il secondo volume, già stampato, sarà tra breve in distribuzione (11). Esso contiene gli scritti su «Magistratura, Avvocatura, studio e insegnamento del diritto», a partire dalla relazione del 1920 su «Il problema giudiziario» e dalla prolusione senese dello stesso anno su «L'avvocatura e la riforma del processo civile», per giungere fino al discorso tenuto a Parigi nel luglio 1956 su «La rôle des avocats dans le monde», ricco di una profonda ispirazione universalistica, ed alla prefazione, pubblicata postuma nell'ottobre del 1956, alla traduzione tedesca dell'Elogio dei giudici, dal titolo palpitante di umanità: «Anche i giudici sono uomini». Una raccolta di tren-

tadue scritti — il numero casualmente coincide con quello del primo volume —, tutti di eccezionale interesse per la grande attualità dei problemi giudiziari forensi e della scuola in essi trattati, e per la coerenza e la permanente validità delle soluzioni proposte.

Seguirà quindi un terzo volume contenente i numerosi scritti, anch'essi di vivissima attualità, su «Diritto e processo costituzionale»; e poi altri sette volumi così sistemati: vol. IV «Istituzioni di diritto processuale civile» (in appendice, i due dialoghi «Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile»); vol. V «La chiamata in garanzia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove»; vol. VI, VII e VIII «La Cassazione civile e altri studi sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni»; vol. IX, contenente gli scritti in materia di «Esecuzione forzata e procedimenti speciali» e di «Diritto comparato e ordinamenti storici e stranieri»; vol. X «Problemi vari e ricordi di giuristi» (in appendice la bibliografia completa, contenente circa mille titoli numerati, delle opere giuridiche, politiche e letterarie, anche postume, di Piero Calamandrei) (12).

Si tratta, come il lettore può facilmente intuire, di un'opera veramente monumentale, la cui pubblicazione inizia esattamente a dieci anni dalla morte dell'Autore, è segno della perdurante vitalità dell'opera dell'insigne Maestro. Egli è stato, per un quarantennio, una delle figure più eminenti del pensiero giuridico italiano. Si è inserito giovanissimo in quell'affascinante moto di rinnovamento degli studi processualistici, che in Italia fece capo a Giuseppe Chiovenda e che ha portato, dalla esegesi dei testi legislativi, allo studio storico-dogmatico degli istituti ed alla elaborazione sistematica di nuove leggi sulla base dei risultati critici di questi studi. Egli più che ogni altro ha sentito e messo in luce le radici profonde che i problemi del processo affondano nel diritto costituzionale e nella dottrina dello Stato, nonché nel mondo stesso dei valori supremi

individuali e sociali. Più che ogni altro fra i grandi rappresentanti della moderna scuola giuridica italiana, Egli ha sentito ed evitato i difetti di questa pur grande scuola, che troppe volte ha « costruito » sull'astrazione imponendo a se stessa, nel vano miraggio di una assurda « purezza », l'impoverimento culturale morale scientifico di uno sdegnoso distacco dai problemi sociologici e ideologici della realtà, sulla quale pur necessariamente è fondato il fenomeno giuridico. Onde, come fu allievo di una scuola rinnovatrice, così Calamandrei deve considerarsi tra gli iniziatori e i maestri di quella che sembra destinata ad essere la nuova impostazione di una scuola ulteriormente rinnovantesi, nutrita di vaste esperienze culturali, attenta a più orizzonti comparativi.

L'opera giuridica di Piero Calamandrei non è soltanto una imponente opera di pensiero. Essa è anche, sempre, opera finissima di letteratura, elegante, nitida, arguta; ed è opera nobilissima di profonda e appassionante umanità. Vale per la sua pagina — come per quella di un altro elegante scrittore e giurista a Calamandrei per qualche aspetto molto vicino, Enrico Redenti —, il motto del poeta latino: *hominem pagina nostra sapit*.

MAURO CAPPELLETTI

Mauro Cappelletti, già allievo di Calamandrei, oggi titolare della cattedra di Diritto Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze.

BIBLIOGRAFIA

(1) P. Calamandrei, *Scritti e discorsi politici* a cura di N. Bobbio, vol. I, (in due tomi): *Storia di dodici anni*; vol. II: *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, Firenze, « La Nuova Italia » Editrice, 1966.

(2) In corso di preparazione.

(3) P. Calamandrei, *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. I (*Problemi generali del diritto e del processo*), Napoli, Morano, s. d. (1966). Mi è caro rinnovare in questa sede il ringraziamento ai collaboratori che mi hanno generosamente aiutato nella raccolta dei materiali e nella correzione delle bozze: i dottori C. Marchetti, F. Fatichenti, G. Corsi e A. Germanò, e i prof. F. Onida.

(4) N. Bobbio, *Ricordo di Piero Calamandrei*, in *Studi senesi*, LXX (1958), p. 25.

(5) Va qui ricordato anche lo scritto, di analogia ispirazione per metodo e per contenuto, su « Il processo inquisitorio e il diritto civile », del 1939 (*Opere giuridiche*, I cit., pp. 415-426), nel quale, oltre a una presa di posizione contro « il pregiudizio (...) che il processo possa essere studiato e regolato a sé come una macchina interamente separata e indipendente dal diritto sostanziale », è anche una forte presa di posizione critica (pp. 420 ss., 425-426) contro certe tendenze « germaniche », riflesse anche in Italia nel progetto Solmi (*op. ult. cit.*, p. 426; vedi pure lo studio *Sul progetto preliminare Solmi*, in *Opere giuridiche*, I cit., pp. 295 ss., 308 ss., 352 s.,

355 ss.), di un'eccessiva « pubblicizzazione » di tutto il diritto civile sostanziale e, di conseguenza, di una colorazione inquisitoria di tutto il processo civile.

(6) Cfr. anche gli altri studi, pure contenuti nel I vol. delle *Opere giuridiche*: « Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti » pagine 187 ss.) e « Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti » (pp. 490 ss.). Vedi inoltre a pp. 471 s., 527 ss.

(7) N. Bobbio, *Ricordo di Piero Calamandrei*, cit., p. 12.

(8) Cfr. il primo dei tre studi citati, in *Opere giuridiche*, I cit., spec. pp. 462, 476.

(9) Cfr. le *Opere giuridiche*, I cit., p. 567.

(10) Chi voglia vedere la reazione, penetrante ed estremamente interessante, di un *common lawyer* di fronte alla posizione metodologica di Calamandrei, potrà leggere J. H. Merryman, *The Italian Style: Interpretation*, in *Stanford Law Review*, 18 (1966), pp. 600-604, 607 s.; cfr. ora M. Cappelletti, J. H. Merryman, J. M. Perillo, *The Italian Legal System. An Introduction*, Stanford University Press, 1967, cap. 7°.

(11) È già in commercio mentre correggo le bozze.

(12) Costituirà una revisione e un aggiornamento della *Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei (1906-1958)* pubblicata in volume nel 1960 a cura di A. Mondolfo e M. Cappelletti, per i tipi de « La Nuova Italia » di Firenze.

*Agli acquirenti
dell'Opera*

Omnia Giuridica

di PIERO CALAMANDREI

*verrà concesso lo sconto
del 10% e spese gratis*

MORANO EDITORE

Casella Postale 131

NAPOLI

NOTA BIOGRAFICA

PIERO CALAMANDREI nacque a Firenze il 21 aprile 1889. Laureatosi in giurisprudenza presso l'Università di Pisa nel 1912, ha poi compiuto studi di perfezionamento a Roma sotto la guida di Giuseppe Chiovenda. Fu titolare della Cattedra di diritto processuale civile presso le Università di Messina (1915-18), di Modena (1918-20), di Siena (1920-21) e di Firenze (1921-36). Nell'Università di Firenze insegnò, nell'ultimo dopoguerra, anche il diritto costituzionale.

Nel 1921 cooperò alla creazione della *Rivista di diritto processuale civile*, della quale fu prima redattore-capo e poi, dal 1927, condirettore insieme a Giuseppe Chiovenda ed a Francesco Carnelutti. Nel 1926 fondò, con Enrico Finzi, Silvio Lessona e Giulio Paoli, la rivista *Il Foro Toscano*. Direse la collana, da lui fondata, degli *Studi di diritto processuale* (serie I, voll. 12, Padova, Cedam, 1932-38; serie II, voll. 3, Padova, Cedam, 1940-42). Direse, insieme ad Alessandro Levi, il *Commentario sistematico alla Costituzione italiana* (2 voll., Firenze, Barbera, 1930).

Fu dal 1945 e direse fino al giorno della morte, la rivista politico-letteraria *Il Ponte*.

Dal 1945 al 1946 fece parte della Consulta Nazionale. Nel 1946 fu eletto deputato all'Assemblea Costituente, dove, anche in veste di membro della Commissione per la Costituzione (la cosiddetta «Commissione dei 75») e di relatore sul potere giudiziario e sulla Corte costituzionale, diede larga opera a costruire la struttura giuridica della Costituzione della Repubblica italiana. Nel 1948 fu eletto deputato al Parlamento per la prima legislatura repubblicana (1948-53).

Fu Rettore dell'Università di Firenze dal settembre 1944 all'ottobre 1947.

Dal 1946 fino alla morte fu Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Dal 1946 fu Accademico nazionale dei Lincei. Fu vicepresidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile; membro dell'Accademia Colombiana di Firenze e di altre Accademie italiane e straniere.

È morto a Firenze il 27 settembre 1956.

PIERO CALAMANDREI

Opere Giuridiche

a cura di

Mauro Cappelletti

MORANO EDITORE



La nostra Casa editrice annunzia con orgoglio la pubblicazione in **Opera Omnia** di tutti gli scritti giuridici di **Piero Calamandrei**.

Piero Calamandrei è stato per un quarantennio, una delle figure più eminenti del pensiero giuridico italiano. Egli si è inserito giovanissimo in quell'affascinante moto di rinnovamento degli studi processualistici, che in Italia fece capo a Giuseppe Chiovenda e che ha portato, dalla esegesi dei testi legislativi, allo studio storico-dogmatico degli istituti ed alla elaborazione sistematica di nuove leggi sulla base dei risultati critici di questi studi. Egli più che ogni altro ha sentito e messo in luce le radici profonde che i problemi del processo affondano nel diritto costituzionale e nella dottrina dello Stato, nonché nel mondo stesso dei valori supremi individuali e sociali.

Egli ha sentito ed evitato i difetti della moderna scuola giuridica italiana, che troppe volte ha «costruito» sull'astrazione imponendo a se stessa, nel vano miraggio di una assurda «purezza», l'impoverimento culturale morale scientifico di uno sdegnoso

Piano dell'Opera

L'ordine delle sezioni (qualcuna delle quali occuperà un intero volume o più volumi) sarà il seguente:

- I Problemi generali del diritto e del processo
- II Avvocatura, magistratura, studio e insegnamento del diritto
- III Diritto e processo costituzionale
- IV Istituzioni di diritto processuale civile
- V La chiamata in garanzia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove
- VI La Cassazione civile e altri studi sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni
- VII Esecuzione forzata e procedimenti speciali
- VIII Diritto comparato e ordinamenti storici e stranieri
- IX Problemi vari e ricordi di giuristi

L'Opera conterà di dieci volumi di circa pagine 600 ciascuno in formato 8° grande rilegati in tutta tela con sovracoperta e custodia, al prezzo di circa L. 16.000 a volume.

L'Opera è venduta anche a rate mensili attraverso gli agenti della Casa editrice A. Morano.

distacco dai problemi «sociologici» e «ideologici» della realtà sulla quale pur necessariamente è fondato il fenomeno giuridico.

Onde, com'Egli fu allievo di una scuola rinnovatrice, così dove considerarsi tra gli iniziatori e i maestri di quella che sembra destinata ad essere la nuova impostazione di una scuola ulteriormente rinnovantesi, nutrita di vaste esperienze culturali, attenta a più complessi fenomeni sociali, aperta a più ampi orizzonti comparativi.

L'Opera giuridica di Piero Calamandrei non è soltanto una imponente opera di pensiero. Essa è anche, sempre, opera nobilissima di profonda umanità.

Affidata alle cure di un illustre studioso, il Prof. Mauro Cappelletti dell'Università di Firenze, le opere sono state sistemate in varie sezioni per ragioni (in verità non sempre determinabili senza una certa dose di arbitrio) di contenuto.

Nell'ambito di ciascuna sezione, le opere sono state di regola (e salvo rare e specialissime ragioni di deroga) collocate in ordine cronologico, e all'inizio di ogni opera è redatta una notizia bibliografica. Di quest'ope-

ra omnia giuridica di Piero Calamandrei fanno parte, raccolti in ordine sistematico, insieme ai volumi e agli studi più noti al lettore italiano e straniero (molti dei quali già da tempo esauriti: come il trattato sulla **Cassazione civile**; le **Istituzioni di diritto processuale civile**; i primi tre volumi degli **Studi sul processo civile ecc.**), anche numerose altre pubblicazioni disperse in decine di opuscoli e di riviste e perfino qualche scritto inedito come l'ampio studio sul Concetto di legalità.

L'opera si concluderà con una bibliografia delle pubblicazioni, anche postume, dell'Autore, e con un indice delle materie.

Con la presente mi impegno ad acquistare tutta l'Opera Giuridica di Piero Calamandrei in 10 volumi al prezzo di circa L. 10.000 ciascuno dichiarando di pagarla nel seguente modo:

PRIMA

DOMICILIO

CITTA

MAURO CAPPELLETTI

CALAMANDREI GIURISTA



« La Nuova Italia » Firenze

un abbraccio dal suo amico

novembre 1967

CALAMANDREI GIURISTA *

Questo secondo volume delle *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, nel quale più di trenta scritti sulla magistratura, l'avvocatura, lo studio e l'insegnamento del diritto sono raccolti in ordine cronologico, ha inizio con una relazione sul tema *Il problema giudiziario* presentata al « Convegno di rinnovamento nazionale » svoltosi in Roma nel giugno 1920, e prosegue con la prolusione tenute al corso ufficiale di procedura civile, tenuta nello stesso anno e vertente sul tema *L'avvocatura e la riforma del processo civile*.

Queste date, questi titoli, sono significativi ed offrono lo spunto a qualche considerazione sulla personalità del Maestro del quale, proprio in questi giorni, è stato commemorato, sulla stampa politica e giuridica di tutta Italia e in una solenne e affollatissima cerimonia fiorentina presieduta da Ferruccio Parri, il decimo anniversario della scomparsa.

Norberto Bobbio, oggi forse la figura di studioso più interessante del mondo giuridico italiano, nella sua elevata e penetrante introduzione ai tre tomi, da lui curati, degli *Scritti e discorsi politici* di Calamandrei testé pubblicati in Firenze¹, ha osservato che Calamandrei è « nato come scrittore politico » soltanto nel 1944, all'età di cinquantacinque anni².

C'è, in quest'osservazione, un nucleo di verità. Certamente il

* Presentazione del vol. II delle *Opere giuridiche* di Piero Calamandrei, per gentile concessione dell'editore Morano.

¹ P. Calamandrei, *Scritti e discorsi politici* a cura di N. Bobbio, vol. I (in 2 tomi): *Storia di dodici anni*, e vol. II: *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, Firenze, La Nuova Italia, 1966.

² « Piero Calamandrei nacque come scrittore politico nel 1944, a cinquantacinque anni; ma la sua opera, in poco più di due lustri, dal 1944 al 1956, ci ha lasciato una testimonianza della battaglia per il rinnovamento democratico del nostro paese, non solo tra le più alte per nobiltà d'ispirazione, ma pur tra le più ampie, documentate, illuminanti per la continuità e tempestività degli interventi, per la ricchezza sostanziale dei contenuti, per l'importanza storica dei problemi suscitati e discussi ». Bobbio, *Introduzione*, in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, tomo I, cit., p. XI.

Calamandrei uomo politico trovò modo di esprimersi in tutta la sua affascinante forza di scrittore soltanto nella riconquistata atmosfera di libertà, che seguì alla caduta del fascismo: nelle battaglie per la Repubblica e per la Costituzione, nella celebrazione degli Uomini e delle Città della Resistenza, nella vigorosa protesta contro la corruzione politica o per la Costituzione inattuata, nella lotta, coronata dal successo proprio alla vigilia della morte, per la creazione della Corte costituzionale.

Ma altrettanto vero è anche che mai Calamandrei fu puramente e semplicemente un giurista, nel senso ristretto in cui questa parola è tuttora intesa da molta parte della scienza giuridica nostrana e d'Oltralpe. Per Calamandrei, diritto e studio del diritto non furono mai né mera accettazione esecutiva di testi, né pura elaborazione dogmatica e ricostruzione sistematica di concetti. Egli, come s'è visto, volle inaugurare — trentenne — il corso accademico senese di diritto processuale civile, la materia che passa sovente per una delle più astruse, aride e tecniche nel già di per sé astruso, arido e tecnico orto dottrinale del giurista, con una impegnatissima prolusione sulla riforma del processo civile, visto alla luce di un'attenta indagine sociologica della professione forense, un'indagine sostenuta anche da precise analisi statistiche; e contemporaneamente dedicava i propri interessi di scrittore e di studioso ai problemi giudiziari, visti nel quadro di un auspicato rinnovamento nazionale.

Tutta la personalità di Calamandrei giurista, fin da quei lontanissimi anni giovanili, si muove e si innalza, vibrante di passione civica sociale umana, in quest'atmosfera di pensiero riscaldato da un preciso e consapevole impegno politico e morale. Da Calamandrei sempre, come già abbiamo rilevato nell'*Avvertenza* premessa al primo volume di queste *Opere*^{*}, il diritto è concepito come fenomeno non puramente normativo, tecnico, astratto, ma come elemento di un più ampio fenomeno culturale, elemento essenziale della cultura dell'uomo e della società, profondamente, indissolubilmente radicato nella storia e nelle tradizioni da un lato, nelle esigenze sociali economiche ideali di evoluzione e di trasformazione dall'altro lato. Ed è proprio questa sua passione politica, sociale, culturale, che ha fatto di Calamandrei giurista forse il meno "puro" ma, nonostante questo od anzi proprio per questo, il più complesso e avvincente e certamente uno dei più rilevanti e significativi, sul piano interno e internazionale (insieme con pochissimi altri, dei quali vorrei qui ricordare specialmente Tullio Azzarini), tra i giuristi italiani del nostro secolo.

^{*} *Opere giuridiche* di P. Calamandrei, I, Napoli, Morano, 1966, p. 7.

Questa continuità di impegno morale e politico del giurista Calamandrei, come emerge (e lo vedremo) in questo e nei prossimi volumi delle *Opere* — in modo del tutto particolare, nel prossimo (terzo) volume, contenente gli scritti di diritto costituzionale^{*} —, così già emergeva, evidentissima, negli studi sui « problemi generali del diritto e del processo », che hanno costituito la materia del primo volume di queste *Opere*. Un volume, mi sia qui concesso di dirlo, splendido non tanto o non soltanto per la sua veste editoriale — della quale va dato merito e riconoscimento all'Editore napoletano —; ma un volume splendido, soprattutto, per il suo straordinario contenuto. Io stesso, che con l'aiuto dei giovani e cari collaboratori menzionati all'inizio di quel volume, e con il fraterno consiglio di alcuni Colleghi — Paolo Barile, Carlo Furno, Pietro Piovan —, ne ho curato la pubblicazione; che di qualcuno di quegli scritti ho trepidamente vissuto la genesi negli anni indimenticabili di febbrile lavoro nello Studio di Borgo degli Albizi, e di tutti gli altri mi sono nutrito in ogni momento della mia attività di studioso, considerandoli tra i più importanti e tra i più meritatamente celebri che siano apparsi nella letteratura giuridica europea del nostro secolo; sono nondimeno rimasto ammirato e sbalordito — è la parola — di fronte al libro ultimato, a quelle pagine che parlano ancora con tanto vigore di pensiero, di arte e di umanità. Credo sia chiaro a tutti che, anche a prescindere dall'ulteriore immensa produzione giuridica (per non dire di quella politica e letteraria) di Calamandrei, un libro come quello sarebbe bastato, in qualsiasi paese, a fare del suo autore una delle più straordinarie figure di giurista. E ciò in un'epoca pur ricchissima di uomini e di eventi. Un'epoca che va dalla fine della grande pandettistica e dalle prime crisi e ripensamenti della dogmatica concettuale, alle potenti e affascinanti aperture metodologiche degli ultimi decenni, nelle quali, sotto il fuoco delle tragiche esperienze di due immani guerre e delle crisi ideologiche che ne furono alla base e che tante implicazioni ebbero ed hanno anche e soprattutto per il giurista, l'antico ferreo contrasto fra un giuspositivismo legalitario ed un giusnaturalismo dai vaghi e pericolosi contorni tende a piegarsi ed a fondersi in una grande "terza scuola" di pensiero, caratterizzata da un lato dal fenomeno del costituzionalismo moderno e della sua garanzia giurisdizionale — in cui i diritti e i valori "innati" e "fondamentali" trovano espressione positiva e garanzia istituzionale — e, dall'altro lato, dal fenomeno di un non più vuoto e inconcludente, ma concreto e costruttivo internazionalismo giuridico, fondato sulla concretezza positivista del metodo comparativo.

^{*} Il volume sarà pubblicato entro il 1967.

Si svolge invero, quel primo volume, in un arco di pensiero estremamente espressivo, che per più aspetti riflette e in parte anticipa la linea maestra della evoluzione del migliore pensiero giuridico delle ultime due o tre generazioni, e non soltanto in Italia. Dal notissimo studio (che apre il volume) sulla *Genesi logica della sentenza civile*¹, dove è pienamente recepita e sistemata con grande rigore logico l'impostazione dogmatica e "sillogistica" dell'età più giovanile (1914: venticinque anni)², un'impostazione che trova ancora sostanziale conferma nello scritto del 1917 sui *Limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile*³, già si passa, con lo scritto del 1924 su *La sentenza soggettivamente complessa*⁴, ad una più realistica concezione dell'attività formativa del giudizio come attività complessa, nella quale all'elemento logico è necessariamente unito sempre anche l'elemento volitivo⁵ e quindi — conseguenza necessaria, anche se ancora implicita — un margine di scelta e di responsabilità. Sicché la impostazione formalistica, dominante ancor oggi, anche se di più in più indebolita, nella parte più tradizionalista della dottrina italiana, si avviava già in quello scritto ad essere superata.

Fin dagli anni intorno al 1920, invero, sempre più decisamente gli interessi di Calamandrei teorico generale del diritto e del processo si spostano dai temi della dogmatica formale verso temi e problemi nei quali emerge il vivo rapporto fra processo e diritto, fra diritto e società. Le celebri *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio*, del 1927⁶, un vero modello di « giurisprudenza sociologica » o « degli interessi », aprono la strada delle indagini sulla relazione necessariamente intercorrente tra il potere dei privati di disporre dei propri diritti, e i limiti della pubblicizzazione o, se così si può dire, della inquisitorizzazione del processo: in altre parole, fra il carattere e il « valore sociale » degli interessi in conflitto, e la struttura fondamentale della procedura. Il processo, insomma, non

è più visto come schema logico, ma come vivente e operante realtà: una complessa, composita e assai spesso anormale e disordinata realtà umana (si pensi, ad esempio, allo studio sul *Processo civile sotto l'incubo fiscale*, del 1931)⁷ e sociale (si pensi al finissimo scritto sulle *Regole cavalleresche e processo*, del 1929)⁸, nella quale il giudice e il teorico non possono più contentarsi di essere gli automi inanimati e irresponsabili del sillogismo formale, ma sono piuttosto gli storici che faticosamente, consapevolmente ricostruiscono una situazione sociale e culturale in continua trasformazione, e su di essa operano con un'attività della quale non possono evitare di rendersi moralmente e civilmente responsabili⁹. Emergono, a questo proposito, specialmente gli scritti degli anni cruciali fra il 1939 e il 1942, come quello su *Il giudice e lo storico*¹⁰, quello su *La relatività del concetto di azione*¹¹, quello su *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*¹², che hanno dato luogo a dialoghi importanti anche col Croce¹³ e con altri filosofi come Guido Calogero e Flavio Lopez de Ofiate, e nei quali la « relatività » dei « dogmi » o concetti giuridici è tutt'altro che una forma di scettico e disimpegnato relativismo, ma è piuttosto il frutto di una concezione storicistica e sociologica nella quale le dottrine giuridiche non hanno validità « in sé », ma bensì in quanto adeguatamente riflettano e consapevolmente e responsabilmente reagiscano ad un dato momento della evoluzione delle idee, della cultura, delle esigenze pratiche e morali dell'uomo e della civiltà¹⁴.

¹ *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 243-269.

² *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 227-242.

³ « Il fatto (...) rivela in maniera tipica come anche la dogmatica processuale, che malamente si volle considerare come puro gioco tecnico indifferente ai travagli della politica, non si apparta dalla crisi del pensiero contemporaneo » (1939). *Opere giuridiche*, I, cit., p. 428. « Tutte le astrattezze della dogmatica giuridica, tutte le sottigliezze dell'ermeneutica, tutte le architetture della sistematica, si giustificano e acquistano un senso quando sono considerate non come fine a se stesse, ma come mezzi volti a far discendere le leggi dal loro empirico e a farle diventare presenti e praticamente operanti fra gli uomini » (1941). *Op. ult. cit.*, p. 470.

⁴ *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 393-414.

⁵ *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 427-449.

⁶ *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 304-322.

⁷ Cfr. B. Croce in « La Critica », XXXVII (1939), pp. 445-446.

⁸ Cfr. l'incipiava immagine a pp. 447 e 449 delle *Opere giuridiche*, I, cit., dov'è elegantemente scolpita tutta la nitida consapevolezza metodologica di Calamandrei: « Consigliò Leonardo ai pittori, per meglio cogliere le proporzioni e i rapporti, di guardare il quadro riflesso in uno specchio: così, in quello specchio del diritto sostanziale che è il processo, è possibile cogliere nitidamente, espressa in questo irrequieto fluire di teorie (...), la crisi dell'ordinamento giuridico contemporaneo (...). Aspetti di una crisi che il processualista segue con ansietà nel suo specchio: nel quale si riflette, tradotto in formule di teoria, il vasto travaglio del mondo » (1939).

¹ *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 11-54.

² Scriveva lo stesso Calamandrei dopo quasi quarant'anni, alludendo allo studio su *La genesi logica della sentenza civile*: « Anche io, in un mio saggio giovanile, ho rappresentato la sentenza come una progressione di sillogismi a catena; ma poi l'esperienza (...) mi ha dimostrato non dico che questa rappresentazione sia sbagliata, ma che essa è incompiuta e unilaterale: chi si immagina la sentenza come un sillogismo, non vede la sentenza viva; vede la sua spoglia, il suo scheletro, la sua mummia (...). Certamente, nel sistema della legalità, la previsione può farsi con un grado di approssimazione maggiore che nel sistema del diritto libero (...). Ma anche in questi casi una certezza assoluta non c'è mai ». *Opere giuridiche*, I, cit., p. 646.

³ *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 65-93. Vedi in particolare a p. 67, sul carattere meramente logico, dichiarativo, non creativo della sentenza.

⁴ *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 106-144.

⁵ Cfr. specialmente *Opere*, I, cit., pp. 108-111; vedi ad es. anche a p. 270.

⁶ *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 143-176.

Proprio alla luce di questa consapevole relatività storica e responsabilità etica e ideologica della scienza del diritto, emerge la coerente unitarietà di un pensiero e di un metodo che, all'osservatore superficiale, potrebbe altrimenti sfuggire. Negli scritti degli anni peggiori del fascismo, Calamandrei, mentre da un lato si faceva coraggioso difensore dello « Stato di diritto »⁹⁸ e fermo accusatore delle deviazioni e perversioni « naziste » (implicitamente ma ovviamente intendendo anche « fasciste ») del processo⁹⁹, dall'altro lato non si stancava d'insistere sulla necessità del rispetto, da parte di tutti gli organi dello Stato e quindi anche del giudice e del legislatore, di alcuni supremi valori, da lui ravvisati specialmente nei principi liberali della separazione dei poteri, della legalità e conseguente uguaglianza di trattamento, della certezza del diritto. Ma questa insistenza sui valori della legalità e della certezza e sulla distinzione tra l'attività *stricto sensu* politica del legislatore e quella interpretativa ed applicativa del giudice, dell'avvocato e dello studioso, ricorrente con tanta frequenza negli anni della aborrita dittatura¹⁰⁰, non aveva il significato di voler sottrarre il giudice e il giurista alla responsabilità morale e politica delle sue decisioni, di volerlo considerare come l'« automa insensibile, chiamato a fabbricare sentenze col solo ingranaggio delle sue rotelle logiche »¹⁰¹, insomma come l'irresponsabile rigido interprete della legge come e in quanto tale, — *dura lex sed lex*. Aveva, al contrario, il significato di una lotta sorda e tenace contro il tiranno, di un estremo tentativo di porre, dall'interno del sistema, un argine concettuale e morale contro l'invadenza accentratrice del potere esecutivo¹⁰², una ultima difesa del giudice e del giurista contro le minaccianti perversitrici pressioni

ideologiche e politiche dell'epoca¹⁰³, culminanti nella folle idea di un diritto libero ispirato caso per caso al giudice dalla luce spettrale del *Führerprinzip*.

Con perfetta coerenza, cessato il vecchio pericolo di una giustizia politica di partito, e di fronte, invece, al nuovo pericolo — quello di una magistratura troppo lenta e riluttante nell'applicare lo spirito di una Costituzione ideologicamente e politicamente rinnovatrice, programmatrice della realizzazione di nuovi e della garanzia di antichi valori politici e sociali —, Calamandrei si faceva nell'ultimo dopoguerra aspro critico di una concezione troppo formale e (all'apparenza) apolitica della giustizia, e di una eccessiva pretesa di certezza che si dimostrava in contrasto con la nuova realtà¹⁰⁴. « Quando si dice che nel sistema della legalità il giudice non è che un interprete della legge, non si deve credere che egli sia nient'altro che il portavoce inanimato e meccanico della legge, la *bouche de la loi* come voleva il Montesquieu: al contrario, la legge, anche la più precisa e la più minuziosa, lascia al giudice, non solo nella ricostruzione del fatto ma anche nella ricerca della relazione che passa tra il fatto e il precetto giuridico, un certo ambito di movimento e di scelta, entro il quale il giudice non solo può, ma deve cercare la risposta, più che nella legge, nella sua coscienza. La sentenza non vien fuori direttamente dalla legge: vien fuori dalla coscienza del giudice, stimolata da molteplici motivi psicologici, tra i quali la legge costituisce il motivo più importante, ma non l'unico; un motivo che per trasformarsi in sentenza deve incontrarsi e fondersi, come in un crogiuolo, cogli altri motivi di ordine morale, al contatto dei quali si trasforma, da astratta proposizione logica, in concreta

⁹⁸ Cfr. anche, ottimamente, Bobbio, *Ricordo di Piero Calamandrei*, in « Studi senesi », LXX (1958), p. 22 ss.

⁹⁹ Cfr. ad es., *Opere giuridiche*, I, cit., p. 390 (1938).

¹⁰⁰ Cfr. specialmente il saggio polemico del 1938 *Abolizione del processo civile?*, in *Opere*, I, cit., p. 386 ss. (vedi anche a pp. 407-408, 469 e 513). Quel saggio è uno di vari scritti, tutti intesi nel senso di combattere apertamente le distorsioni autoritarie del processo, pubblicati da Calamandrei negli anni tra il 1938 e il 1943. Gli altri saranno raccolti nel volume IX delle *Opere*, contenente gli studi di diritto straniero e comparato.

¹⁰¹ Cfr., in particolare, il già ricordato scritto (del 1942) su *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, *Opere*, I, cit., p. 504 ss.; vedi pure le pp. 410 ss., 464 ss., 466 ss.

¹⁰² Cfr. a p. 435 di questo II vol., dove l'Autore prosegue dicendo che « il giudice è chiamato ad animare la legge, a ricrearla volta per volta nel suo spirito; la vera legge valida è quella che il giudice fa rivivere nella sua sentenza ».

¹⁰³ L'attività legislativa, anche se rimessa al potere di un legislatore arbitrario, poiché formulata in termini astratti e generali spesso non riesce ad incidere così direttamente sulla libertà, sulla dignità e sui beni del soggetto, come un arbitrario atto esecutivo o giudiziario. In questa constatazione sta anche l'ispirazione politica di un libro come quello di Lopez de Oñate, che tanto fu caro a Calamandrei: cfr. le *Opere giuridiche*, I, cit., p. 504 ss. (1942).

¹⁰⁴ Si legga la chiara protesta, pubblicata nel 1941 nel saggio *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica* (*Opere*, I, cit., pp. 465-467): « (...) in questi ultimi anni questa verità filosofica della identificazione del diritto colla politica è stata invocata come argomento polemico contro i giuristi, ai quali si è rimproverato di rimanere attaccati ai loro studi, alla loro logica, alla loro tecnica, a tutti quegli strumenti metodologici insomma, l'uso dei quali costituisce per definizione l'attività e la scienza giuridica; e di non decidersi finalmente a cambiar mestiere, mettendosi a fare, invece che i professionisti del diritto, i professionisti della politica (...). In realtà (...) coloro che se la pigliano contro la mentalità stretta e conservatrice dei giuristi, li maltrattano soltanto come falso scopo, perché il vero bersaglio ch'essi vogliono colpire è il sistema della legalità; vorrebbero ridurre i giuristi a pari politici, perché vorrebbero uno Stato in cui non ci fossero più leggi e in cui in luogo di esse fosse instaurato (...) il sistema del "diritto libero", della giustizia del "caso singolo". In un sistema così fatto (...) non ci sarebbe più bisogno di giuristi ». E nello stesso scritto, a p. 476: « Nel principio della legalità c'è il riconoscimento della uguale dignità morale di tutti gli uomini [si noti che siamo nel 1941, l'epoca delle infami discriminazioni razziali], nell'osservanza individuale della legge c'è la garanzia della pace e della libertà di ognuno ». Vedi anche a p. 504 ss., specialmente a p. 506; nonché i luoghi citati *supra* in nota 21.

¹⁰⁵ Cfr. specialmente le pp. 599-601, 646 ss. del vol. I delle *Opere*.

volontà individuale. La contrapposizione tra la legalità e il diritto libero, come se fossero due sistemi tra loro opposti e inconciliabili, è nella pratica giurisprudenziale molto meno assoluta e rigorosa di quanto si legge nei libri »¹⁷.

Si arriva, così, alle vastissime aperture etiche, sociologiche e ideologiche degli ultimi scritti di quel primo volume: i due discorsi di Firenze e di Padova, rispettivamente del 1950 e 1951, su *Processo e giustizia*¹⁸ e su *La crisi della giustizia*¹⁹; quello di Bari del 1955 su *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*²⁰; e finalmente le sei famose conferenze messicane su *Processo e Democrazia*, pubblicate in volume anche in inglese nella traduzione di John Clarke Adams e di Helen Adams²¹, e delle quali ha scritto nel 1958 il Bobbio che rappresentano « l'espressione più viva e più compiuta del ripensamento » che Calamandrei « fece nell'ultima fase del suo pensiero di tutti i dogmi tramandati nella scienza giuridica continentale »²². In esse il diritto processuale è visto non come norma, ma come costume giudiziario; il processo umano come dramma umano e come fenomeno di giustizia; la giustizia come risultato di una scelta, non mai meccanica, non mai sillogistica, ma responsabile e creativa; la sentenza, come « creazione della coscienza del giudice ». Giustizia e politica, sentenza e sentimento, indipendenza e senso di responsabilità, processo e libertà, rispetto della personalità ed uguaglianza economica delle parti; insomma: processo e democrazia — sono questi i nuovi fondamentali concetti, sui quali è costruita la moder-

¹⁷ *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Opere*, I, cit., p. 606. Vedi anche le illuminanti osservazioni a pp. 583-597, dove sono analizzate le molteplici ragioni della inadeguatezza, nella nuova situazione storica, economica, sociale, costituzionale dell'Italia del dopoguerra, del metodo tradizionalista della interpretazione e applicazione del diritto.

¹⁸ *Opere*, I, cit., pp. 563-578. In queste pagine, nell'accorto ripensamento sulle « responsabilità della dottrina », è la rinnovata spietata critica della dogmatica tradizionale: « Il peccato più grave della scienza processuale di quest'ultimo cinquantennio è stato secondo me proprio questo: di aver separato il processo dal suo scopo sociale; di aver studiato il processo come un territorio chiuso, come un mondo a sé, di aver creduto di poter creare, intorno ad esso, una specie di superbo isolamento staccandolo sempre più profondamente da tutti i legami col diritto sostanziale, da tutti i contatti coi problemi di sostanza: dalla giustizia insomma » (p. 568).

¹⁹ *Opere*, I, cit., pp. 579-597.

²⁰ *Opere*, I, cit., pp. 598-617. Chi voglia vedere l'acuta, consapevole reazione di un *common lawyer* di fronte a questo fondamentale scritto di Calamandrei, può leggere J. H. Merryman, *The Italian Style: Interpretation*, in « *Stanford Law Review* » 18 (1966), pp. 600-604, 607-608.

²¹ P. Calamandrei, *Procedure and Democracy* (con premessa di E. Cahn), nella serie « *Studies in Comparative Law* » del New York University Institute of Comparative Law, New York University Press, 1956. Esiste pure una traduzione in spagnolo di H. Fix Zamudio, Buenos Aires, E.J.E.A., 1960.

²² N. Bobbio, *Ricordo di Piero Calamandrei*, cit., p. 25.

nissima scuola di pensiero e di educazione processuale, della quale è alta espressione tutto quel primo straordinario volume. Una scuola che, nel corso di tutta la vita del Maestro, è stata in continua e coerente ascesa. Una scuola ispiratrice e animatrice di un metodo che, poiché ha scelto per suo proprio criterio « lo studio dell'uomo »²³, è ben lungi dall'aver consumato tutti i suoi frutti.

Non meno netto è l'impegno e il significato, metodologico, morale e politico, di questo secondo volume.

Precisa consapevole e continuativa emerge anzitutto pure da esso l'impostazione metodologica, quella stessa che s'è vista chiarissima negli studi di dottrina generale. Nel 1921, in un discorso inaugurale dell'anno accademico dell'Università di Siena, dal titolo *Governo e Magistratura*, l'oratore si pronunciava contro le « esagerazioni cui sono giunti di recente anche in Italia certi seguaci intransigenti del metodo tecnico-giuridico, i quali, ritenendo estranea al campo del giurista ogni indagine che non miri alla astratta costruzione dogmatica degli istituti positivi, hanno rimpicciolito la nostra scienza ad una specie di giuoco cinese altrettanto ingegnoso quanto inconcludente, il quale per certo non ha servito a rafforzare nel pubblico profano la convinzione, ogni giorno più vacillante, della utilità sociale dei giuristi esclusivamente teorici » (*infra*, p. 196). Anche a volere ammettere la validità e le benemerite dell'indirizzo dogmatico — continuava Calamandrei —, è certo però che esso non può pretendere « che il giurista, dopo aver studiato da un punto di vista strettamente dogmatico gli istituti vigenti *in jure condito*, non possa e non debba poi, coscientemente ponendosi da un punto di vista politico, metter gli stessi istituti in relazione ai fini sociali che essi devon raggiungere, e, ricercando in che misura essi siano in pratica mezzi adeguati al raggiungimento di questi fini, farne la critica *in jure condendo*. La scienza del diritto, se rinuncia ad ogni valutazione critica delle istituzioni vigenti, senza la quale non è possibile progresso verso ordinamenti migliori, si condanna ad essere vuota accademia, tagliata fuori dalla vita che è perpetuo movimento ». « Anche il diritto giudiziario, del quale mi onoro di essere insegnante in questa gloriosa Università, ha i suoi problemi politici, tanto più fondamentali per l'avvenire del nostro Paese

²³ « In conclusione, s'io dovessi riassumere in una sola frase il programma per continuare con rinnovata fiducia il nostro lavoro, direi soltanto questo: ricordarsi che anche il processo è essenzialmente *studio dell'uomo*; non dimenticarsi mai che tutte le nostre simmetrie sistematiche, tutte le nostre *elegantiae iuris*, diventano schemi illusori, se non ci avvediamo che al di sotto di essi di vero e di vivo non ci sono che uomini, colle loro luci e le loro ombre, colle loro virtù e colle loro aberrazioni » (1950). *Opere*, I, cit., p. 576.

quanto più ignorati e negletti dai politici di professione» (pp. 196-197).

La consapevolezza metodologica è dunque, fin dal 1921, esplicitamente dichiarata. Essa sarà portata avanti da Calamandrei, in maniera ferma e coerente, per tutto il corso dei successivi decenni. Basterà, per rendersene conto, semplicemente scorrere questo libro; basterà leggere, fra i molti, il brano che segue, tratto da uno scritto del 1936, dove Calamandrei dichiara essere andato sempre crescendo in lui « il convincimento che la giurisprudenza, se pure è una scienza, deve essere una scienza *utile*, cioè preordinata agli scopi pratici della giustizia » (p. 479).

La grande maggioranza degli scritti di questo secondo volume — 418 pagine su un totale di 481 —, appartengono a periodo anteriore a quei « dodici anni »¹⁰ dell'ultimo dopoguerra, nei quali Calamandrei, pur sempre impegnato profondamente nella e per la vita giudiziaria e forense e nel magistero universitario¹¹, indirizzò tuttavia la prevalenza della propria attività di scrittore giuridico di più immediato impegno politico ai grandi problemi costituzionali come quelli del controllo giudiziario delle leggi, del diritto di sciopero, dei diritti politici e sociali di libertà, del federalismo europeo, delle autonomie regionali¹². Ciò non di meno, tutti gli scritti di questo volume si raccomandano ancor oggi alla meditazione, oltretutto dei giuristi di professione, anche in generale di coloro che siano, in Italia, attenti e sensibili ai gravi problemi politici della (ognuno sa quanto urgente!) riforma della scuola e a quelli, altrettanto gravi ed urgenti, della magistratura e delle professioni forensi.

Per ciascuno di questi problemi, tuttora purtroppo male o punto risolti nel nostro paese, Calamandrei ci offre in questo vo-

¹⁰ Vedi l'intitolazione dei volumi curati dal Bobbio, *supra*, nota 1.

¹¹ Lo testimonia, ad esempio, lo scritto XXIII di questa raccolta (*Gli avvocati e la libertà*, del 25 agosto 1943), che è un vero e proprio grido di festa alla riaffiorante libertà; lo scritto XXIV (*Per l'indipendenza della magistratura*, del 1950); il XXVI (*Sul Consiglio Superiore della Magistratura*, del 1952); ed il XXIX e il XXX, del 1955 e 1956, in tema di riforma delle professioni di avvocato e procuratore.

¹² Si rinvia, a questo proposito, specialmente al terzo volume delle *Opere*, contenente gli scritti su « Diritto e processo costituzionale ». Per ciò che concerne, in particolare, gli scritti di carattere federalistico e internazionalistico, cfr. *Scritti e discorsi politici*, vol. I, tomo II, cit., pp. 407-515. La vasta apertura internazionalistica si riflette del resto anche in qualcuno degli scritti contenuti in questo secondo volume delle *Opere giuridiche*, in particolare in quello su *Le rôle des Avocats dans le monde* (pp. 475-477) ma già ad esempio anche negli scritti n. XV (1926, pp. 365-370) e XVI (1930, pp. 371-378). È innanzi tutto un motivo fondamentale che si ritrova tanto in Calamandrei uomo politico, quanto in Calamandrei giurista: esso si manifesta anche nelle frequentissime, continue aperture a interessi di diritto straniero e comparato (cfr. ad esempio, in questo volume, le pp. 75 ss., 255 ss., 300 ss., 356 ss., 359 ss., 365 ss., 371 ss.).

lume la sua approfondita analisi critica, le sue illuminanti proposte di riforma, con semplicità, con persuasione, con appassionante, talora caustica e sferzante indignazione. Soppressione della deleteria e diseducativa prevalenza delle lezioni *ex cathedra*, nelle quali, « in fondo, tutto si riduce a stare a sedere » (p. 231), rispetto alle esercitazioni implicanti invece un impegno e una partecipazione attiva dello studente. Conseguente soppressione degli esami speciali e papagalleschi, sostenuti alla fine del corso (usualmente, e meritatamente, disertati) delle lezioni cattedratiche¹³. Sostituzione, insomma, delle « lezioni-dialogo » alle « lezioni-monologo » (p. 233). Università e Facoltà « di Istituti » (oggi si direbbe: Dipartimenti) in luogo delle vecchie Università e Facoltà « di Cattedre ». Massima libertà di studio per gli studenti, con la conseguente soppressione dei corsi obbligatori e l'affermazione dell'autonomia didattica delle Facoltà (pp. 222, 239 ss.). Trasformazione della laurea in titolo puramente scientifico (pp. 222, 253). Vero e proprio esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, esame sottratto al controllo e alla tradizionale indulgenza dei vari Consigli dell'ordine (pp. 182 ss., 193 ss., 265 ss., 303 ss.). Riordinamento radicale del tirocinio pratico professionale, con l'affermazione di un vero e proprio obbligo e diritto al tirocinio *retribuito*, in luogo di quella che Calamandrei chiama la « ignobile farsa del tirocinio professionale »¹⁴: una farsa che sempre più inaccettabilmente tuttora prosegue pur nella « Repubblica democratica fondata sul lavoro »¹⁵, triste eredità di uno Stato borghese e « ciarlatano », il quale si rende « il vero responsabile della decadenza morale e intellettuale della professione »¹⁶. Indipendenza della magistratura come elemento vitale di uno Stato democratico (cfr., in particolare, il già ricordato scritto *Governo e magistratura: infra*, p. 195 ss.); e via enumerando.

« Nello Stato democratico, basato sulla separazione dei poteri — scriveva Calamandrei fin dal 1921 (p. 200) —, la indipendenza politica della magistratura è (o dovrebbe essere) garantita dal principio fondamentale della autonomia del potere giudiziario, in forza

¹³ Cfr. *Troppi Avvocati!*, *infra*, pp. 170 ss., 193; e specialmente *L'Università di domani*, *infra*, pp. 222, 228 ss., 232 ss., 235 ss.; vedi anche a p. 296.

¹⁴ Cfr. *Troppi Avvocati!*, § 30; *infra*, p. 153 ss.; anche pp. 177 ss., 253 ss., 295 ss., 302.

¹⁵ Può vedersi il nostro libro *Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania. La crisi delle professioni giudiziarie in Italia: problemi e rimedi*, Milano, Giuffrè, 1957.

¹⁶ *Infra*, pp. 162-163. Queste fortissime pagine, come quelle sulla « ignobile farsa del tirocinio forense » (p. 153 ss.) e tante altre del presente volume, già fanno presagire, in tutta la sua potenza d'indignazione morale, il Calamandrei del dodicesimo. « Uno dei suoi sentimenti fondamentali — scrive ora il Bobbio, *Introduzione*, cit., p. LV —, che spiega tante vicende della sua opera di politico senza parte, fu lo sdegno morale: sdegno di fronte alla viltà, alla bassezza, alla slealtà, alla furberia, alla ipocrisia, alla volontà di dominio ».

del quale la funzione giurisdizionale non è più, come nello Stato dispotico, una emanazione del potere esecutivo, ma è una funzione diretta dello Stato, che si svolge in condizione di coordinazione e di parallelismo accanto alle altre due funzioni della sovranità. Anche nel nostro ordinamento, quantunque si trovino nel nostro Statuto reminiscenze storiche di un periodo ormai sorpassato in cui la giustizia emanava veramente dal re, si potrebbe dunque ripetere quella formula, (...) secondo la quale la giustizia è amministrata da giudici indipendenti, sottoposti soltanto alla legge»: — dove par già di leggere la formula, auspicata dunque con più di un quarto di secolo di anticipo dal giovane processualista dell'Ateneo senese, dell'art. 101 della nostra vigente Costituzione repubblicana. Con lo stesso anticipo, con la stessa fiduciosa lungimiranza, erano del resto auspicati, dal trentenne docente di procedura, altre idee poi finalmente penetrate, per la forza purificatrice e rinnovatrice della Resistenza, per la forza incontrastabile del progresso e della storia, nella Costituzione repubblicana. L'idea dell'autogoverno della Magistratura (p. 200; cfr. l'art. 104 della Costituzione). L'ideale della « assoluta abolizione di ogni carriera giudiziaria, di cui ci dà mirabile esempio l'ordinamento inglese » (*ibidem*; cfr. l'art. 107 della Costituzione, anzi — è qui il caso di dirlo, con formula mutuata proprio da Calamandrei — della « Costituzione inattuata »). L'idea che anche i giudici delle giurisdizioni speciali debbano godere delle garanzie d'indipendenza dalle interferenze governative e parlamentari (p. 219; cfr. l'art. 108 della Costituzione). L'immovibilità estesa anche al pubblico ministero, a garanzia della legalità dell'azione penale (*ibidem*; cfr. gli artt. 108 e 112 della Costituzione); ecc. ecc. Pagine dall'impegno politico più pieno e profondo ed esplicito, difficilmente — io credo — si potrebbero immaginare!

Certo negli anni peggiori del fascismo — gli anni dell'assassinio di Matteotti e dei Rosselli, dell'esilio di Salvemini e di Turati, della morte in carcere di Gramsci, delle vergognose leggi razziali: gli anni, infine, della guerra omicida e suicida — quella vena, seppure mai non si esaurisce, deve per brutale forza di cose e di eventi diventar meno prorompente, meno esplicita e chiara. Gli interessi di Calamandrei per i tre gruppi di problemi — magistratura, avvocatura, studio e insegnamento del diritto — permangono vivissimi: ma sono costretti a trovare altre e quasi segrete vie di espressione.

È l'epoca degli scritti di fine gusto storico-letterario, come quello su *La crisi degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell'America* (pp. 396-400), del 1938; o come la *Prefazione*¹⁰ all'opera cinquantennale *L'avvocato e il segretario* di Francesco Sanso-

vino (volume pubblicato nel 1942, a cura di Calamandrei, nella Collezione « In ventiquattresimo » diretta da Pietro Pancrazi): dove sembra che l'interesse verso i secoli del passato voglia essere un attimo di distrazione dal disgusto dell'amaro presente, o che l'elegante indagine erudita voglia celare e placare l'antica passione, pur emergente tra le righe dell'intero contesto (« Avvertite di non ricever causa ingiusta o per preghiera di uomo potente o avidità di denaro... Se i poveri non hanno, non resti per questo la vostra difesa... Non vi lasciate far violenza dalle promesse o dalle minacce degli uomini grandi; ma vi sia a cuore la giustizia e la verità delle cose: e se bene sarete da grandi pregato, non assentite se non all'onesto... L'avvocato vuol essere fedele, sincero, libero »; e Calamandrei commenta: « *Fedele, sincero, libero*: parole che hanno quattro secoli, ma che potrebbero ancor oggi esser prese come divisa dell'avvocato... »).

È l'epoca, inoltre, degli scritti di carattere più tecnico, ricchi tuttavia di un profondo senso dell'etica e dell'indipendenza professionale: commenti a sentenze come lo scritto sui *Limiti di responsabilità del legale negligente* del 1931 (pp. 379-387); o quello sulle *Relazioni di buon vicinato tra giudici e difensori* del 1943 (pp. 403-410); o quello, infine, pure del 1943, su *Gli avvocati dello Stato e l'immovibilità* (pp. 412-418): dove la veste tecnica non fa velo all'antico impegno politico e morale, che si apre in un forte atto di difesa dell'autonomia, dell'indipendenza, della fiera indomita libertà professionale¹¹.

Ma è l'epoca, soprattutto, dell'*Elogio dei giudici* scritto da un avvocato, pubblicato da Le Monnier nel 1935, in seconda edizione aumentata nel 1938, in terza edizione raddoppiata nel 1955, arrivato ormai alla quarta edizione, tradotto in spagnolo due volte (1936, 1956), in francese (1939), in olandese (1939), in portoghese (1940), in sloveno (1942), in inglese (1942), in tedesco (1956), in arabo (1958), in norvegese (1966). Non libro giuridico certo — ed è per questo che di esso non abbiamo riprodotto in queste *Opere* altro che alcuni brani scelti (*infra*, pp. 422-452) e due prefazioni (pp. 388-395, 478-481) —, l'*Elogio dei giudici* è però il saggio letterario di un giurista, che, con arte insuperata nel suo genere, parla di giudici, di avvocati — di giuristi. E in questo libro geniale, nel quale, sotto il manto del saggio letterario, hanno trovato nuovissima espressione quegli stessi interessi, che si erano espressi per l'innanzi negli scritti e discorsi sulla magistratura, sull'avvocatura e sull'Università, l'antica passione pulsa e batte come una volta, anche se trova per

¹⁰ « Di fronte alle pubbliche anacrità l'avvocato si trova, quando esercita le sue funzioni di difensore, nella stessa posizione del giudice quando giudica: deve obbedire soltanto alle leggi e alla propria coscienza, e non curarsi d'altro ». *Infra*, p. 415.

¹¹ Dato il suo carattere prevalentemente letterario, tale *Prefazione* non è stata inclusa in queste *Opere*.

esprimersi le vie più sottili dell'arte, nell'incisivo ritratto, nella rapida battuta, nel breve dialogo, nella sorridente o melanconica facezia, nel commosso ricordo, nella sferzante invettiva. Dell'impegno politico, anche se velato, di questa che pur è, insieme al bellissimo *Inventario della casa di campagna*, l'opera più fortunata e affascinante di Calamandrei letterato, scrisse Calamandrei stesso nella prefazione, dal titolo profondamente significativo *Anche i giudici sono uomini*, con la quale si chiude questo secondo volume delle *Opere*: « La prima edizione uscì nel 1935, cioè nel periodo in cui la dittatura fascista aveva raggiunto l'apogeo della sua pressione: e anche l'*Elogio dei giudici* appartenne a quella letteratura antifascista "allusiva" nella quale la protesta contro il regime era scritta non sulle righe ma tra le righe: non per quello che era detto, ma per quello che era taciuto. In realtà, durante il fascismo, almeno nel primo decennio, la Magistratura fu, tra i vari organi dello Stato sempre più a fondo inquinati dal servilismo politico, quella alla quale gli antifascisti potevano rivolgersi con maggiore speranza di comprensione. I magistrati, formati in gran parte nel periodo prefascista, conservarono, anche durante il fascismo, uno spirito liberale e legalitario, che li portava naturalmente ad opporsi per quanto potevano agli arbitri e agli illegalismi della dittatura. L'*Elogio dei giudici* fu dunque, tra le righe, anche un elogio della legalità, intesa come garanzia della libertà: questo spiega anche il tono generalmente ottimistico delle annotazioni sui giudici scritte da me in quel periodo. Per poter sopportare senza lasciarsi consumare dall'amarrezza la oppressione politica di quel periodo, bisognava continuare a credere almeno nella giustizia dei giudici. La Magistratura appariva come un rifugio, in cui l'avvocato era portato a cercare il conforto per non disperare » (pp. 479-480).

L'*Elogio* è invero l'espressione della più matura, più commossa, più distaccata epperò, nello stesso tempo, ancora e profondamente impegnata umanità dell'autore, il quale non parla, non s'appassiona più soltanto dell'istituto "Magistratura", ma dei singoli individui che la compongono, e scruta nei loro animi e legge nei loro cuori e vede insomma, nei problemi della società e del diritto e dei suoi istituti, prima di tutto reali, individuali e palpitanti problemi di uomini. Ciò è vero per le prime edizioni degli anni trenta; resta vero, ancora più vero, per l'edizione "raddoppiata" del 1955, dove i brani, gli episodi, i capitoli aggiunti assumono spesso un tono ancor più severo, più commosso, più struggente; un tono che risente del peso di una tragica guerra esterna ed interna, del travaglio e delle delusioni

* Prima edizione fuori commercio, Le Monnier, 1941; prima edizione commerciale, Tassinelli, 1943; edizione ridotta per ragazzi a cura di G. Mazzoni Rajna, Firenze, La Nuova Italia, 1965.

di una faticosa ricostruzione morale e materiale; che presagisce forse anche la fine imminente di una ricchissima esistenza, tutta protesa ad ascoltare i battiti misteriosi della Vita, a cercarne le ragioni ideali, a difenderne ed esaltarne i più profondi valori, quei valori alla cui fiamma mai Calamandrei ha cessato di scaldarsi.

I valori della vita: i valori della giustizia: i valori della bontà. È questo un altro aspetto della grandezza di questo nostro Maestro: egli, che ha iniziato giovanissimo, diciassettenne, la sua carriera di scrittore con quei « racconti e poemetti della bontà » che andò pubblicando, tra il 1906 e il 1912, su vari giornali e riviste destinati a fanciulli poco meno che suoi coetanei, e specialmente sul famoso « Giornalino della domenica » di Vamba, terminerà la sua carriera di scrittore con pagine come queste aggiunte all'edizione 1955 dell'*Elogio*, nelle quali l'esperienza del grande avvocato da dieci anni presidente del Consiglio Nazionale Forense, e la dottrina dell'insigne studioso da decenni uno dei più noti e apprezzati in Italia ed all'estero, e la maestria d'arte, infine, dell'elegante finissimo scrittore, si fondono in un palpito di commossa umanità, che è l'ultimo, il più sublime, il più umano e profondo « poemetto della bontà » di Piero Calamandrei.

Se dovessi scegliere una pagina, una sola, che possa dire ciò ch'è stato Calamandrei come avvocato e come studioso dei problemi della magistratura e dell'avvocatura; una pagina che esprima da sola la vera e profonda filosofia che dà unitarietà alle centinaia di pagine di questo volume delle *Opere*; sceglierei forse un brano dal titolo strano: *La giustizia bisogna che ci sia (infra, pp. 443-444)* *:

« Sento una voce ironica che mi commiserà:

— Oh, uomo semplice, che dopo quarant'anni di avvocatura non hai cessato di credere nella giustizia: e non ti sei accorto ancora che nella sorte dei viventi, sui quali pende senza discernimento il dolore e la morte, è fatale che tutto sia ingiusto! Ti par giusto che nel passare per il sentiero il mio piede schiacci questo formicaio, e lasci intatto quello che s'apre nella zolla accanto? E ti par giusto che questo vegliardo scheletrito continui a trascinarsi al sole, e che il buio inghiotta questo fanciullo, falciato in boccia da una nottata di febbre? Sia opera cieca del caso o misterioso disegno della Provvidenza, nes-

* Una parziale raccolta di quei racconti, sonetti e poemetti è stata curata da Calamandrei stesso nei volumi *La burla di primavera e altre fiabe*, Milano, edizioni « Alpe », 1920, e *I poemetti della bontà*, Firenze, Bemporad, 1925. Cfr. il nostro volumetto *In memoria di Piero Calamandrei*, Padova, Codam, 1957, p. 45, e per precise indicazioni bibliografiche la *Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei (1906-1958)* a cura di A. Mondolfo e M. Cappellari, Firenze, La Nuova Italia, 1960, specialmente ai nn. 49 e 112.

* *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, 4ª ed., Firenze, Le Monnier, 1959, p. 15 s.

sun guardasigilli potrà mai garantire che da queste aule, solo perché si intitolano ufficialmente alla giustizia, sia bandita la universale ingiustizia, che è regola eterna di tutta la vita.

— Chi osa distrarmi con simili querimonie mentre vesto la toga? Queste tristi parole di scoramento le ripeterò forse tra me questa sera, solo nel mio studio, se non mi sarà riuscito di strappare alla galera l'innocente che oggi difendo. Ma ora che egli è nella gabbia e mi guarda, ora che mi alzo per parlare ai suoi giudici... via via, questi pensieri di viltà! La giustizia c'è, bisogna che ci sia, voglio che ci sia. Voi, giudici, dovete ascoltarvi. Lasciamo gli astri nel loro cielo: aiutiamoci tra noi, qui in terra, a raddolcire da vicino, con un po' di giustizia umana, l'ingiustizia lontana ed impassibile delle stelle ».

È questa la filosofia profonda dell'avvocato Calamandrei, l'avvocato non soltanto delle celebri cause che hanno illuminato la vita politica italiana del dopoguerra, ma l'avvocato delle innumerabili cause senza nome. È la filosofia, ricordata anche da Bobbio⁴⁶, di certi spiriti che, quanto più divengono consapevoli dell'aleatorietà di ogni operare umano, tanto più accanitamente sentono l'impegno della vita. È quella filosofia che Calamandrei volle chiamare, con modestia d'artista, la filosofia « della farfallina incauta » (p. 448)⁴⁷:

« Accade spesso al bibliofilo, che si diverte a sfogliare religiosamente le pagine ingiallite di qualche prezioso incunabolo, di trovarvi tra pagina e pagina, appiccicata e quasi assorbita dalla carta, la spoglia diventata trasparente di una farfallina incauta, che qualche secolo fa, in cerca di sole, si posò viva su quel libro aperto, e quando il lettore all'improvviso lo richiuse, vi restò schiacciata e disseccata per sempre. Questa immagine mi viene in mente quando sfoglio gli incartamenti di qualche vecchio processo, civile o penale, che dura da decine d'anni. I giudici, che tengono con indifferenza quegli incartamenti in attesa sul loro tavolino, sembra che non si ricordino che tra quelle pagine si trovano, schiacciati e inariditi, i resti di tanti poveri insettucci umani, rimasti presi dentro il pesante libro della giustizia ».

Il pesante libro della giustizia doveva, nella filosofia di Calamandrei, essere alleggerito del troppo e del vano. Le sue pagine dovevano diventare leggere: più leggere dei petali di una rosa (p. 481).

Firenze, 27 settembre - 2 ottobre 1966

MAURO CAPPELLETTI

⁴⁶ Bobbio, *Introduzione*, cit., p. LVI.

⁴⁷ *Elogio dei giudici*, 4^a ed., cit., p. 263 s.

Estratto da « Il Ponte », Settembre 1967

MAURO CAPPELLETTI

L' "opera omnia" di Piero Calamandrei
nel decimo anniversario della morte

Estratto dalla *Rivista di diritto processuale*
Anno XXI (1966) - Num. 4



PADOVA

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
1966

[Handwritten signature]

L'OPERA OMNIA DI PIERO CALAMANDREI
NEL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Su iniziativa di alcuni scolari di Piero Calamandrei e dell'editore Morano di Napoli, ha avuto inizio in questi giorni, in occasione del decimo anniversario della morte, avvenuta il 26 settembre 1956, del Maestro fiorentino, la pubblicazione in *Opera Omnia* delle sue opere giuridiche edite e inedite, contemporaneamente alla pubblicazione, per i tipi della Nuova Italia di Firenze e a cura, rispettivamente, di Norberto Bobbio e di Franco Antonicelli, delle opere politiche (1) e letterarie (2).

Il primo volume delle *Opere giuridiche*, testé pubblicato — un magnifico volume in pelle di più di settecento pagine (3) —, contiene trentadue saggi di dottrina generale del diritto e del processo: dalla studio su «La genesi logica della sentenza civile», del 1914, nel quale si riflette la impostazione ancora nettamente dogmatica e «silogistica» dell'età più giovanile, per giungere fino alle sei lezioni menziane su «Processo e democrazia» del 1952, pubblicate con successo anche negli Stati Uniti nella traduzione di Adams, nelle quali emergono le più vaste aperture culturali ideologiche e sociologiche dell'età più matura, e delle quali fu detto che rappresentano «l'espressione più viva e più completa del ripensamento» che Calamandrei «fece nell'ultima fase del suo pensiero di tutti i dogmi tramandati nella scienza giuridica continentale» (4). Si esprime insomma, in quel volume, tutto un grande arco di pensiero, evoltesi nel corso di quattro decenni e contrassegnato da numerosi fra i più meritatamente celebri scritti processualistici del nostro secolo. Basti menzionare, scegliendo quasi a caso: «I limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile», dove la distinzione fra le due funzioni è spiegata e analizzata sulla base della teoria dei destinatari delle norme giuridiche; «La sentenza soggettivamente complessa», dove il concetto di atto complesso è finemente analizzato sotto il pro-

(1) P. Calamandrei, *Scritti e discorsi politici* a cura di N. Bobbio, vol. I (in due tomi): *Storia di dodici anni*; vol. II: *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, Firenze, «La Nuova Italia» Editrice, 1966.

(2) In corso di preparazione.

(3) P. Calamandrei, *Opere giuridiche* vol. I (*Problemi generali del diritto e del processo*), Napoli, Morano, s.d. (1966). Mi è caro rinviare in questa sede il ringraziamento ai collaboratori che mi hanno generosamente aiutato nella raccolta dei materiali e nella correzione delle bozze: i dottori G. Marchetti, F. Patichenti, G. Gori e A. Giovannelli, e il prof. F. Onida.

(4) N. Bobbio, *Ricordo di Piero Calamandrei*, in *Studi senesi*, LXX (1958), p. 25.

filo soggettivo e oggettivo e utilizzato al fine di chiarire tutta una serie di fenomeni processuali: «Linee fondamentali del processo civile inquisitorio», dove l'indagine, condotta sulla struttura del processo, si muove sulla base di un realistico concreto studio del carattere disponibile e indisponibile degli interessi dedotti in giudizio e del loro «valore sociale»; un magistrale esempio, uno fra tanti, di «giurisprudenza sociologica» o «degli interessi» realizzata da Calamandrei nello studio dei fondamentali problemi del diritto e del processo (5). E ancora, sempre in ordine cronologico: «Il concetto di "lite" nel pensiero di Francesco Carnelutti», dove già si delinea quello scontro tra due grandi personalità di giuristi e di avvocati — tutta presa l'una da uno sforzo di costruzione architettonica del proprio sistema, attenta l'altra piuttosto agli aspetti umani sociali ideali che costituiscono la vera vita del diritto —, che tanto spesso ha ravvivato e appassionato la letteratura processualistica e le aule giudiziarie italiane nel corso di qualche decennio (6). «Regole cavalleresche e processo», un saggio nel quale, secondo le parole del Bobbio (7), l'autore «attento all'allargamento della concezione generale del diritto attraverso la dottrina dell'istituzione e della pluralità degli ordinamenti giuridici, ne opera l'applicazione a proposito dei rapporti tra ordine cavalleresco e ordinamento statale, in uno studio che è un modello d'innovazione razionale», «Il processo civile sotto l'incubo fiscale», altro modello di ricerca del «diritto in azione», anali del «diritto nella società» la quale, per motivi e fini pratici i più imprevedibili — come, in particolare, per sfuggire al «terrore del fisco» — trasforma e piega e distorce in vario modo i meccanismi processuali: una ricerca, anche questa, condotta come sempre non al mero fine di una analisi esatta del vero, ma al fine di poggiare su tale concreta realistica analisi dei fenomeni processuali, uno sforzo razionale e ragionevole di rinnovamento giuridico, sociale, e morale. «Appunti sulla sentenza come fatto giuridico», un'altra, breve, penetrante analisi della sentenza e dei suoi effetti diretti e indiretti, principali e secondari, sul mondo dei rapporti umani. «Abolizione del processo civile?», uno di quei brevi scritti polemici (gli altri saranno raccolti nella sezione di diritto straniero e comparato delle *Opere giuridiche*), con i quali, specie negli anni cruciali 1938-43, Calamandrei ha coraggiosamente combattuto le perversioni nate nel processo civile. «Il giudice e lo storico» e «La relatività del concetto di azione», due tra gli scritti più famosi, che hanno dato luogo a dialoghi anche con Croce e con altri filosofi come Calogero e López de Oñate,

(5) Va qui ricordato anche lo scritto, di analogo ispirazione per metodo e per contenuto, su «Il processo inquisitorio e il diritto civile», del 1929 (*Opere giuridiche*, I cit., pp. 415-426), nel quale, oltre a una presa di posizione contro «il pregiudizio (...) che il processo possa essere studiato e regolato a sé come una macchina internamente separata e indipendente dal diritto sostanziale», è anche una forte presa di posizione critica (pp. 420 ss., 425-426) contro certe tendenze «germaniche», riflesse anche in Italia nel progetto Sobbi (op. cit., p. 426; vedi pure lo studio *Sul progetto preliminare Sobbi*, in *Opere giuridiche*, I cit., pp. 295 ss., 308 ss., 332 s., 335 ss.), di un'eccessiva «pubblicizzazione» di tutto il diritto civile sostanziale e, di conseguenza, di una colorazione inquisitoria di tutto il processo civile.

(6) Cfr. anche gli altri studi, pure contenuti nel 1° vol. delle *Opere giuridiche*: «Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti» (p. 187 ss.) e «Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti» (p. 459 ss.). Vedi inoltre a pp. 471 s., 527 ss.

(7) N. Bobbio, *Ricordo di Piero Calamandrei* cit., p. 12.

e nei quali da un lato l'attività del giudice è analizzata nel suo raffronto con quella dello storiografo, e dall'altro, le tendenze dell'azione vengono genialmente ricondotte nei rapporti intercorrenti fra la dogmatica e la storia, fra la politica e il diritto. «Il nuovo processo civile e la scienza giuridica», «La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina», «Gli studi di diritto processuale in Italia nell'ultimo trentennio», tre scritti nei quali, in un'epoca tormentata (1941-42), lo studioso valuta criticamente l'attività di una scuola, i suoi meriti, le sue responsabilità, le pesanti indeclinabili responsabilità del giurista che è il cultore di una «scienza utile», intesa ai fini pratici di perseguire i valori di uguaglianza, di dignità, di pace e di libertà (8), e non già l'esoterico sacerdote di una scienza «pura» ed astratta. «Il processo come gioco», lo scritto significativamente dedicato da Calamandrei all'amico-avversario Carnelutti — «che è stato, nel campo della dogmatica processuale, il più geniale costruttore di architetture concettuali» (9) —, dove il processo è penetrato nei suoi aspetti psicologici, e nell'uso ed abuso che ne fanno l'individuo e la società. «Processo e giustizia», «La crisi della giustizia», «La funzione della giurisprudenza nel tempo presente», un altro trittico famoso, degli anni fra il 1950 e il 1955, in cui ancora una volta emerge e si consolida, rafforzata dalla sconvolgente esperienza della tragica crisi storica appena superata, una concezione del diritto e del processo come fenomeno sociale attento ai virtuosismi sistematici ed ai soffocanti formalismi, una concezione del giudice visto nella pienezza insostituibile della responsabilità morale e sociale della sua funzione creativa, una concezione, infine, del diritto come premessa ansia di giustizia, come insaziabile ricerca di trasformazione, di miglioramento, di civiltà. Insomma, una raccolta di saggi che sarebbe bastata, anche senza tutta l'ulteriore immensa produzione giuridica, politica e letteraria di Calamandrei, a fare del suo autore una delle più straordinarie figure di giurista della nostra epoca, in qualsiasi paese del mondo e che induce a pensare, anche per la ricorrenza del tema centrale del *judicial process* e per le grandi aperture sociologiche e ideologiche, alle opere di un Holmes o di un Cardozo, o, più prossime a noi, di un Llewellyn: onde vien fatto anche di chiedersi quale risonanza internazionale avrebbe avuto questi scritti di Calamandrei se inseriti in un mondo più aperto, anche linguisticamente, del nostro (10).

Il secondo volume, già stampato, sarà tra breve in distribuzione. Esso contiene gli scritti su «Magistratura, Avvocatura, studio e insegnamento del diritto», a partire dalla relazione del 1929 su «Il problema giudiziario» e dalla prefazione senese dello stesso anno su «L'avvocatura e la riforma del processo civile», per giungere fino al discorso tenuto a Parigi nel luglio 1956 su «Le rôle des avocats dans le monde», ricco di una profonda ispirazione universalistica, ed alla prefazione, pubblicata postuma nell'ottobre del 1956, alla traduzione tedesca dell'*Etica del giudice*, dal titolo palpitante di umanità: «Anche i giudici sono uomini». Una raccolta di trentadue scritti — il numero casualmente coincide con quello

(8) Cfr. il primo dei tre studi citati, in *Opere giuridiche*, I cit., spec. pp. 462, 476.

(9) Cfr. le *Opere giuridiche*, I cit., p. 567.

(10) Chi voglia vedere la reazione, penetrante ed estremamente interessante, di un *common lawyer* di fronte alla posizione metodologica di Calamandrei, potrà leggere J. H. Merryman, *The Italian Style: Interpretation*, in *Stanford Law Review*, 18 (1966), pp. 600-601, 607 s.

del primo volume —, tutti di eccezionale interesse per la grande attualità dei problemi giudiziari, forensi e della scuola in essi trattati, e per la coerenza e la permanente validità delle soluzioni proposte.

Seguirà quindi un terzo volume contenente i numerosi scritti, anch'essi di vivissima attualità, su « Diritto e processo costituzionale »; e poi altri sette volumi così sistemati: vol. IV « Istituzioni di diritto processuale civile » (in appendice, i due dialoghi « Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile »); vol. V « La chiamata in garanzia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove »; voll. VI, VII e VIII « La Cassazione civile e altri studi sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni »; vol. IX, contenente gli scritti in materia di « Esecuzione forzata e procedimenti speciali » e di « Diritto comparato e ordinamenti storici e stranieri »; vol. X « Problemi vari e ricordi di giuristi » (in appendice la bibliografia completa, contenente circa mille titoli numerati, delle opere giuridiche, politiche e letterarie, anche postume, di Piero Calamandrei (11)).

Si tratta, come il lettore può facilmente intuire, di un'opera veramente monumentale, la cui pubblicazione iniziata esattamente a dieci anni dalla morte dell'Autore, è segno della perdurante vitalità dell'opera dell'insigne Maestro. Egli è stato, per un quarantennio, una delle figure più eminenti del pensiero giuridico italiano. Si è inserito giovanissimo in quell'affascinante moto di rinnovamento degli studi processualistici, che in Italia fece capo a Giuseppe Chiovenda e che ha portato, dalla esegesi dei testi legislativi, allo studio storico-dogmatico degli istituti ed alla elaborazione sistematica di nuove leggi sulla base dei risultati critici di questi studi. Egli più che ogni altro ha sentito e messo in luce le radici profonde che i problemi del processo affondano nel diritto costituzionale e nella dottrina dello Stato, nonché nel mondo stesso dei valori supremi individuali e sociali. Più che ogni altro fra i grandi rappresentanti della moderna scuola giuridica italiana, Egli ha sentito ed evitato i difetti di questa pur grande scuola, che troppe volte ha « costruito » sull'astrazione imponendo a se stessa, nel vano miraggio di una assurda « purezza », l'impoverimento culturale morale scientifico di uno sdegnoso distacco dai problemi sociologici e ideologici della realtà, sulla quale pur necessariamente è fondato il fenomeno giuridico. Onde, come fu allievo di una scuola rinnovatrice, così Calamandrei deve considerarsi tra gli iniziatori e i maestri di quella che sembra destinata ad essere la nuova impostazione di una scuola ulteriormente rinnovantesi, nutrita di vaste esperienze culturali, attenta a più complessi fenomeni sociali, aperta a più ampi orizzonti comparativi.

L'opera giuridica di Piero Calamandrei non è soltanto una imponente opera di pensiero. Essa è anche, sempre, opera finissima di letteratura, elegante, nitida, arguta; ed è opera nobilissima di profonda e appassionante umanità. Vale per la sua pagina — come per quella di un altro elegante scrittore e giurista a Calamandrei per qualche aspetto molto vicino, Enrico Redenti —, il motto del poeta latino: *hominem pagina nostra sapit*.

(11) Costituirà una revisione e un aggiornamento della *Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei (1906-1958)* pubblicata in volume nel 1960 a cura di A. Mondolfo e M. Cappelletti, per i tipi de « La Nuova Italia » di Firenze.